



Azienda Ospedaliero Universitaria
di Cagliari

FSC
Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(Opere edili e impiantistiche)

Appalto per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico

Lavori di manutenzione finalizzati all'adeguamento antincendio del Policlinico Duilio Casula _ lotto 1

Lavori di manutenzione finalizzati all'adeguamento alle norme in materia di sicurezza del P.O. San Giovanni di Dio _ lotto 2

art. 54, comma 1 e comma 3, decreto legislativo n. 50 del 2016

procedura: aperta art. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 decreto legislativo n. 50 del 2016

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016

LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO "POLICLINICO DUILIO CASULA"- Lotto 1

CUP: G33D18000010003

CIG: 7498803000

LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DEL P.O. SAN GIOVANNI DI DIO- Lotto 2

CUP: G56G16000580006

CIG: 7498854A13

Sommario

CAPO 1.	CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO	4
Art 1.1.	Oggetto ed ambito di applicazione	4
Art 1.2.	Definizione degli interventi di manutenzione	5
Art 1.3.	Catasto Informatizzato Impianti_Lotto 1	12
Art 1.4.	Durata.....	13
Art 1.5.	Ammontare massimo stimato dell'Accordo quadro	13
Art 1.6.	Normativa di riferimento	15
Art 1.7.	Dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore	15
Art 1.8.	Ordine di prevalenza delle norme contrattuali	16
Art 1.9.	Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro	16
CAPO 2.	DISCIPLINA AMMINISTRATIVA	17
Art 2.1.	Garanzia definitiva	17
Art 2.2.	Riduzione della garanzia.....	18
Art 2.3.	Assicurazioni a carico dell'Appaltatore	18
Art 2.4.	Danni di forza maggiore - sinistri alle persone e danni alle proprietà	19
Art 2.5.	Penali per il ritardo.....	20
Art 2.6.	Norme generali in materia di subappalto	20
Art 2.7.	Limiti al subappalto	21
Art 2.8.	Gestione dei sub-contratti non configurabili come subappalti.....	22
Art 2.9.	Pagamento dei subappaltatori.....	22
Art 2.10.	Cessione dell'accordo quadro, cessione dei crediti derivanti dal contratto	22
Art 2.11.	Cause di risoluzione.....	23
Art 2.12.	Clausola risolutiva espressa	23
Art 2.13.	Recesso.....	24
CAPO 3.	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI	24
Art 3.1.	Struttura operativa dell'appaltatore	24
Art 3.2.	Procedure di esecuzione dei lavori	27
Art 3.3.	Grado di urgenza degli interventi di manutenzione.....	29
Art 3.4.	Modalità di esecuzione dei lavori.....	30
Art 3.5.	Disciplina e buon ordine del cantiere.....	31
Art 3.6.	Condotta dei lavori.....	31
Art 3.7.	Disposizioni particolari relative all'esecuzione degli interventi	32
Art 3.8.	Materiali.....	33
Art 3.9.	Variazioni alle opere ordinate	33
Art 3.10.	Sospensione dei lavori.....	33
Art 3.11.	Ultimazione dei lavori	34
Art 3.12.	Garanzie sui lavori eseguiti.....	35
CAPO 4.	DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO	35
Art 4.1.	Prezzi contrattuali	35
Art 4.2.	Invariabilità del corrispettivo	36
Art 4.3.	Lavori imprevisi e nuovi prezzi.....	37
Art 4.4.	Contabilità dei lavori	37
Art 4.5.	Valutazione dei lavori in economia	38
Art 4.6.	Pagamenti	38
Art 4.7.	Ritenute di garanzia	40
Art 4.8.	Valutazione dei materiali a piè d'opera	41
Art 4.9.	Conto finale dei lavori – Pagamento a saldo dei lavori	41
Art 4.10.	Contabilizzazione delle opere soggette a certificazione	41
Art 4.11.	Certificato di collaudo o di regolare esecuzione	43
CAPO 5.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	43
Art 5.1.	Applicazione del D.lgs. 81/2008	43
Art 5.2.	Responsabilità dell'Appaltatore in materia di sicurezza	44
CAPO 6.	OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE.....	45
Art 6.1.	Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore	45
Art 6.1.1.	Oneri relativi alla sistemazione dell'area di cantiere	45
Art 6.1.2.	Oneri relativi all'allestimento degli impianti di cantiere.....	46
Art 6.1.3.	Oneri relativi all'esecuzione degli apprestamenti di cantiere.....	46

Art 6.1.4.	Oneri relativi all'allestimento del cartello di cantiere	46
Art 6.1.5.	Oneri relativi alla gestione del cantiere durante il corso dei lavori	47
Art 6.1.6.	Oneri relativi all'ultimazione dei lavori	47
Art 6.1.7.	Oneri relativi all'accesso al cantiere.....	48
Art 6.1.8.	Oneri relativi alla viabilità esterna al cantiere.....	48
Art 6.2.	Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali	49
Art 6.3.	Documenti da fornire all'AOU al termine dei lavori.....	49
Art 6.4.	Osservanza dei contratti collettivi.....	50
Art 6.5.	Spese contrattuali - Oneri fiscali	50
CAPO 7.	DISPOSIZIONI FINALI.....	51
Art 7.1.	Trattamento dei dati personali	51
Art 7.2.	Definizione del contenzioso	51
Art 7.3.	Impegno di riservatezza	51
Art 7.4.	Disposizioni finali.....	51

CAPO 1. CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO

Art 1.1. Oggetto ed ambito di applicazione

L'Accordo quadro disciplina, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per i lavori di manutenzione edile e impiantistica al servizio degli immobili in disponibilità dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari (di seguito per brevità AOU), denominati "Policlinico Universitario Duilio Casula" e "Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio", secondo le necessità che si manifesteranno nel corso del periodo di durata dello stesso.

L'aggiudicazione del presente Accordo quadro non vincola in alcun modo l'AOU relativamente all'affidamento degli interventi di manutenzione previsti e dà origine unicamente ad un obbligo dell'Appaltatore di accettare le condizioni fissate; l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere dal presente Accordo quadro fintanto che l'AOU non dia luogo ai relativi contratti applicativi.

Tutti gli interventi di manutenzione sopra indicati non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati dall'AOU, nel periodo di validità dell'Accordo quadro, in base alle necessità che dovessero manifestarsi.

Il presente documento definisce gli adempimenti e le procedure che l'Appaltatore dovrà porre in essere per la corretta gestione degli interventi di manutenzione di cui sopra e disciplina le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione che l'AOU potrà commissionare all'Appaltatore a seguito dell'aggiudicazione del presente Accordo quadro.

Gli oneri necessari all'attuazione di tali procedure sono da ritenersi compensati nell'offerta, salvo ove diversamente specificato.

Tutti gli interventi manutentivi citati precedentemente e meglio identificati al successivo art. 1.2 saranno affidati e specificati di volta in volta all'Appaltatore con l'emissione di appositi contratti applicativi. I contratti applicativi avranno la forma dell'**ordine di lavoro (O.D.L.)**, come meglio descritto al successivo art. 3.2, e si intenderanno vincolanti all'atto del loro ricevimento da parte dell'Appaltatore.

L'affidamento dei singoli contratti applicativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo quadro è concluso con un unico operatore economico, in riferimento ad ogni singolo lotto di aggiudicazione.

Con ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento, verranno disciplinate le condizioni specifiche, di dettaglio ed integrative di quelle previste nel presente accordo quadro e verranno definiti l'ubicazione, la forma, il numero, le caratteristiche e le principali dimensioni dei lavori, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Ogni intervento di manutenzione oggetto di singolo contratto applicativo comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture necessarie a garantire la realizzazione dello stesso a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e delle condizioni stabilite dal presente capitolato speciale.

L'organizzazione di ogni singolo intervento è di esclusiva competenza dell'Appaltatore, ferme restando le condizioni e clausole fissate nel presente Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro, nei contratti applicativi derivanti dallo stesso, e le ulteriori disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore deve disporre di personale tecnico, di manodopera, di tutti i mezzi accessori ed attrezzature necessari alla perfetta e tempestiva esecuzione dei lavori.

La ditta concorrente, presentando la sua Offerta, in riferimento al singolo lotto di aggiudicazione, dovrà tenere conto delle particolari condizioni di lavoro derivanti dal dover operare in strutture in attività (reparti sanitari, uffici e laboratori) e delle conseguenti necessità di condizionare l'esecuzione dei lavori alle esigenze di funzionamento delle stesse che possono comportare anche interruzioni dei lavori od esecuzione frazionata degli stessi.

Art 1.2. Definizione degli interventi di manutenzione

Gli interventi di manutenzione oggetto dell'Accordo Quadro rispondono alle necessità di adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi del Presidio "Policlinico Universitario Duilio Casula" - Lotto 1 di aggiudicazione e alle esigenze di riqualificazione e adeguamento alle norme in materia di sicurezza del Presidio "San Giovanni di Dio" – Lotto 2 di aggiudicazione, in disponibilità dell'AOU, necessità correlate sia alle attività istituzionali che in tali edifici si svolgono, sia al rispetto di sopravvenuti obblighi normativi.

In riferimento all'intervento denominato "Lavori di manutenzione per la messa a norma antincendio del presidio "Policlinico Duilio Casula"- lotto 1", si specifica che gli interventi di manutenzione oggetto del presente Accordo Quadro riguardano i lavori **non previsti e compresi** all'interno del contratto di "Global Service del servizio energia, del servizio gestione degli impianti tecnologici e del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, degli stabili e delle pertinenze presso il presidio di Monserrato" affidato dall'AOU con deliberazione n. 1001 del 30/12/2013 e di cui al contratto rep. n. 9/2014.

Per "**manutenzione**" si intendono i lavori definiti all'art. 3 comma 1 lett. a) e b) del D.P.R. 380/2010 e s.m.i. e, più in generale, le opere o lavori e le modifiche necessarie per implementare, rinnovare e/o sostituire parti anche strutturali, fatiscenti o collabenti degli edifici o degli impianti a servizio degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici dei fabbricati e che non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Con ciò si intendono quegli interventi tesi a migliorare o a ripristinare l'efficienza, la manutenibilità, la sicurezza e la fruibilità del bene da parte dell'utenza e che, in ogni caso, conseguono un aumento della vita utile del patrimonio.

Costituiscono altresì interventi di manutenzione le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e delle strutture anche ai fini dell'adeguamento a norme vigenti, nonché quelle finalizzate a un diverso ciclo produttivo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano di seguito le principali tipologie di intervento di manutenzione che rientrano nell'Accordo Quadro (**Lotto 1 e Lotto 2**):

Lotto 1

Lavori di edilizia

- assistenze murarie ad idraulici ed elettricisti;
- demolizioni di setti murari;
- costruzioni di pareti (in laterizio, cartongesso o altro materiale);
- impermeabilizzazione di manti di copertura;
- realizzazione e ripristino di manti di copertura;
- scavi in genere per passaggio di cavi, condotte e pozzetti;

- ripristini e rifacimento di parti di intonaco (normali, speciali o deumidificanti);
- realizzazione, ripristino o sostituzione di controsoffitti;
- tinteggiature e verniciature di murature interne ed esterne, infissi, radiatori;
- preparazioni dei fondi;
- rasature e intonacature;
- lavori di tinta a pareti e soffitti;
- lavori di tinta di zone esterne (l'onere di ponteggi e ponti mobili è ricompresa nel prezzo);
- lavori di tinta, stuccatura e scartavetratura su opere in legno e ferro;
- realizzazione e ripristino di pavimentazioni, rivestimenti, servizi igienici, soglie, pedate, alzate, battiscopa, zoccolatura e similari;
- montaggio, smontaggio e ripristino di doghe e controsoffitti in genere;
- montaggio e smontaggio di cassonetti, rulli, coprirulli, persiane, telai, controtelai e infissi;
- interventi di sigillatura per la protezione degli attraversamenti ;
- posa e ripristino in opera di pavimentazione in cubetti di porfido, betonelle e similari;
- realizzazione e ripristino pavimentazioni in materiale bituminoso;
- piccoli interventi di ripristino su strutture in cemento armato;
- trasporto del materiale di risulta e conferimento a discarica autorizzata dei diversi materiali;
- fornitura e installazione di porte tagliafuoco;
- fornitura e montaggio segnaletica di sicurezza.

Lavori impiantistici

- manutenzione, modifica, riqualificazione di impianti elettrici ed affini di qualsiasi tipo, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, automatismi come di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- trasformatori di tensione;
- elettrogeneratori di emergenza;
- reti di distribuzione in M.T. e B.T. primaria e secondaria, fino a comprendere la presa di alimentazione delle apparecchiature;
- quadri elettrici primari e secondari, sia di illuminazione che di F.M.;
- corpi illuminanti;

- batterie di rifasamento;
- gruppi di continuità;
- impianti di messa a terra;
- impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
- insegne luminose;
- verifiche ai sensi delle norme CEI di locali generici;
- verifiche ai sensi delle norme CEI di locali ad uso medico (CEI 64 – 8 sez 710);
- manutenzione, modifica, riqualificazione di impianti come di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - impianti di diffusione sonora: rete di regolazione e supervisione, linee di trasmissione e alimentazione, apparecchiatura e dispositivo di rilevazione;
 - impianti di rilevamento gas, fumi, incendi: linee di trasmissione e alimentazione apparecchiatura e dispositivo di rilevazione

(linee di trasmissione, fino ad arrivare a comprendere il dispositivo di interconnessione fra macchina e rete).

- manutenzione, modifica, riqualificazione di impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali come di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - centrali termiche di produzione del vapore, dell'acqua calda per il riscaldamento, dell'acqua calda sanitaria (cogeneratori, caldaie, bruciatori, pompe, valvole, regolazioni, serbatoi di accumulo, etc.) apparecchiature centralizzate per il trattamento dell'acqua (addolcimento, demineralizzazione e additivazione) a servizio degli impianti termofrigoriferi e idrosanitari;
 - serbatoi di stoccaggio dei combustibili liquidi;
 - centrali e/o gruppi frigoriferi (compressori, torri evaporative o di raffreddamento);
 - sottocentrali termiche e frigorifere di smistamento dei fluidi;
 - sottocentrali di produzione e di smistamento dell'acqua calda sanitaria;
 - sottocentrali di riduzione e smistamento del vapore;
 - reti di distribuzione principali e secondarie dei fluidi (vapore, acqua calda per riscaldamento, acqua fredda per raffreddamento) comprese le valvole di intercettazione poste immediatamente a monte degli apparecchi utilizzatori;
 - apparecchiature terminali di climatizzazione (invernale o estiva) e di ventilazione degli ambienti (radiatori, ventilconvettori, termoventilanti, U.T.A., aerotermini, estrattori d'aria, ecc.);

- canali di distribuzione dell'aria a corredo delle U.T.A., unità autonome di raffrescamento a finestra, unità autonome di raffrescamento ad espansione diretta tipo split-system, impianti di smaltimento del calore di processo a servizio di centri di elaborazione dati;

- apparecchi utilizzatori;

(impianti elettrici "a bordo macchina" di tutte le apparecchiature elencate al presente paragrafo).

- manutenzione, modifica, riqualificazione di impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali come di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- impianti di produzione e distribuzione di aria compressa;

- compressori ed essiccatori;

- serbatoi;

- reti di distribuzione, fino alla valvola d'intercettazione posta immediatamente a monte delle apparecchiature utilizzatrici;

(impianti elettrici "a bordo macchina" di tutte le apparecchiature elencate al presente paragrafo).

- impianti di distribuzione gas medicali e di laboratorio

- centrale per gas compressi in bombole o serbatoi;

- centrale aria secca compressa;

- centrale di aspirazione;

- reti di distribuzione primaria e secondaria, fino a comprendere la presa di alimentazione delle apparecchiature utilizzatrici;

- reti di adduzione dei gas per laboratori, fino alla valvola d'intercettazione posta immediatamente a monte delle apparecchiature utilizzatrici;

- sottostazioni di decompressione;

(impianti elettrici "a bordo macchina" di tutte le apparecchiature elencate al presente paragrafo).

- manutenzione, modifica, riqualificazione di impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori antincendio e di soccorso;

- manutenzione, modifica, riqualificazione di impianti di protezione antincendi come di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- - impianti mobili di estinzione di incendi (estintori);
- - impianti fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme di incendio;
- - impianti fissi di spegnimento automatici a gas;
- - impianti di evacuazione fumo e calore;
- - impianti di diffusione sonora per l'emergenza;
- - impianti di pompaggio per l'alimentazione della rete idrica antincendio;

- - impianti fissi di estinzione incendi a naspi e/o idranti;
- - impianti automatici di estinzione e relativa centrale di pressurizzazione, impianti automatici di estinzione ad acqua (sprinkler) e relativa centrale di pressurizzazione;

(impianti elettrici "a bordo macchina" di tutte le apparecchiature elencate al presente paragrafo).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, in accordo con le NTA del Piano particolareggiato del Centro Storico della città di Cagliari, approvate con D.C.C. n.41 in data 04.2016, si indicano di seguito le principali tipologie di intervento di manutenzione che rientrano nel Lotto 2 del presente Accordo Quadro.

Lotto 2

Lavori di edilizia

- assistenze murarie ad idraulici ed elettricisti;
 - demolizioni di setti murari;
 - costruzioni di pareti;
 - impermeabilizzazione di manti di copertura;
 - realizzazione e ripristino di manti di copertura;
 - scavi in genere per passaggio di cavi, condotte e pozzetti;
 - ripristini e rifacimento di parti di intonaco (normali, speciali o deumidificanti);
 - realizzazione, ripristino o sostituzione di controsoffitti;
 - tinteggiature e verniciature di murature interne ed esterne, infissi, radiatori;
 - preparazioni dei fondi;
 - rasature e intonacature;
 - lavori di tinta a pareti e soffitti;
 - lavori di tinta di zone esterne (l'onere di ponteggi e ponti mobili è ricompresa nel prezzo);
 - lavori di tinta, stuccatura e scartavetratura su opere in legno e ferro;
- realizzazione, pulizia, ripristino o sostituzione di canali di gronda, pluviali e lattonerie in genere;
- realizzazione e ripristino di pavimentazioni, rivestimenti, servizi igienici, soglie, pedate, alzate, battiscopa, zoccolatura e similari;
 - montaggio, smontaggio e ripristino di doghe e controsoffitti in genere;
 - montaggio e smontaggio di cassonetti, rulli, coprirulli, persiane, telai, controtelai e infissi;
 - interventi di sigillatura per la protezione degli attraversamenti ;

- posa e ripristino in opera di pavimentazione in cubetti di porfido, betonelle e similari;
- realizzazione e ripristino pavimentazioni in materiale bituminoso;
- piccoli interventi di ripristino su strutture in cemento armato;
- trasporto del materiale di risulta e conferimento a discarica autorizzata dei diversi materiali;
- fornitura e installazione di porte tagliafuoco;
- fornitura e montaggio segnaletica di sicurezza.

Lavori impiantistici

- manutenzione, modifica, riqualificazione di impianti elettrici ed affini di qualsiasi tipo, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, automatismi come di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - trasformatori di tensione;
 - elettrogeneratori di emergenza;
 - reti di distribuzione in M.T. e B.T. primaria e secondaria, fino a comprendere la presa di alimentazione delle apparecchiature;
 - quadri elettrici primari e secondari, sia di illuminazione che di F.M.;
 - corpi illuminanti;
 - batterie di rifasamento;
 - gruppi di continuità;
 - impianti di messa a terra;
 - impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
 - insegne luminose;
 - verifiche ai sensi delle norme CEI di locali generici;
 - verifiche ai sensi delle norme CEI di locali ad uso medico (CEI 64 – 8 sez 710);
- manutenzione, modifica, riqualificazione di impianti telefonici, trasmissione dati, radiotelevisivi, di comunicazione, di chiamate e segnalazione, immagini a circuito chiuso come di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - impianti di diffusione sonora: rete di regolazione e supervisione, linee di trasmissione e alimentazione, apparecchiatura e dispositivo di rilevazione;
 - impianti di rilevamento gas, fumi, incendi: linee di trasmissione e alimentazione apparecchiatura e dispositivo di rilevazione

(linee di trasmissione, fino ad arrivare a comprendere il dispositivo di interconnessione fra macchina e rete).

- manutenzione, modifica, riqualificazione di impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali come di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- centrali termiche di produzione del vapore, dell'acqua calda per il riscaldamento, dell'acqua calda sanitaria (cogeneratori, caldaie, bruciatori, pompe, valvole, regolazioni, serbatoi di accumulo, etc.) apparecchiature centralizzate per il trattamento dell'acqua (addolcimento, demineralizzazione e additivazione) a servizio degli impianti termofrigoriferi e idrosanitari;

- serbatoi di stoccaggio dei combustibili liquidi;

- centrali e/o gruppi frigoriferi (compressori, torri evaporative o di raffreddamento);

- sottocentrali termiche e frigorifere di smistamento dei fluidi;

- sottocentrali di produzione e di smistamento dell'acqua calda sanitaria;

- sottocentrali di riduzione e smistamento del vapore;

- reti di distribuzione principali e secondarie dei fluidi (vapore, acqua calda per riscaldamento, acqua fredda per raffreddamento) comprese le valvole di intercettazione poste immediatamente a monte degli apparecchi utilizzatori;

- apparecchiature terminali di climatizzazione (invernale o estiva) e di ventilazione degli ambienti (radiatori, ventilconvettori, termoventilanti, U.T.A., aerotermini, estrattori d'aria, ecc.);

- canali di distribuzione dell'aria a corredo delle U.T.A., unità autonome di raffrescamento a finestra, unità autonome di raffrescamento ad espansione diretta tipo split-system, impianti di smaltimento del calore di processo a servizio di centri di elaborazione dati;

- apparecchi utilizzatori;

(impianti elettrici "a bordo macchina" di tutte le apparecchiature elencate al presente paragrafo).

- manutenzione, modifica, riqualificazione di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; come di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- centrali di pressurizzazione dell'acqua, reti di distribuzione primaria e secondaria dell'acqua fredda e calda per usi igienico-sanitari;
- apparecchi sanitari (water, bidè, lavandini, docce, etc.);

(impianti elettrici "a bordo macchina" di tutte le apparecchiature elencate al presente paragrafo).

- manutenzione, modifica, riqualificazione di impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali come di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- impianti di produzione e distribuzione di aria compressa;
- compressori ed essiccatori;
- serbatoi;
- reti di distribuzione, fino alla valvola d'intercettazione posta immediatamente a monte delle apparecchiature utilizzatrici;

(impianti elettrici "a bordo macchina" di tutte le apparecchiature elencate al presente paragrafo).

- impianti di distribuzione gas medicali e di laboratorio
- centrale per gas compressi in bombole o serbatoi;
- centrale aria secca compressa;
- centrale di aspirazione;
- reti di distribuzione primaria e secondaria, fino a comprendere la presa di alimentazione delle apparecchiature utilizzatrici;
- reti di adduzione dei gas per laboratori, fino alla valvola d'intercettazione posta immediatamente a monte delle apparecchiature utilizzatrici;
- sottostazioni di decompressione;

(impianti elettrici "a bordo macchina" di tutte le apparecchiature elencate al presente paragrafo).

- manutenzione, modifica, riqualificazione di impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori antincendio e di soccorso;
- manutenzione, modifica, riqualificazione di impianti di protezione antincendi come di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - - impianti fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme di incendio;
 - - impianti fissi di spegnimento automatici a gas;
 - - impianti di evacuazione fumo e calore;
 - - impianti di diffusione sonora per l'emergenza;
 - - impianti di pompaggio per l'alimentazione della rete idrica antincendio;
 - - impianti fissi di estinzione incendi a naspi e/o idranti;
 - - impianti automatici di estinzione e relativa centrale di pressurizzazione, impianti automatici di estinzione ad acqua (sprinkler) e relativa centrale di pressurizzazione;
 - - impianti mobili di estinzione di incendi (estintori);

(impianti elettrici "a bordo macchina" di tutte le apparecchiature elencate al presente paragrafo).

Art 1.3. Catasto Informatizzato Impianti_Lotto 1

Nell'ambito delle attività richieste nel presente Accordo Quadro, in riferimento al Lotto 1 di aggiudicazione, al fine di identificare gli interventi manutentivi e consentire pertanto un'oculata pianificazione, gestione e consuntivazione delle attività operative da eseguire, è necessario avere evidenza dello stato di consistenza e di conservazione impiantistica esistente, ai fini antincendio.

L'Appaltatore dovrà costruire e tenere aggiornato un "database" che fornisca in modo sintetico lo stato delle principali apparecchiature. Pertanto, in primo luogo, sarà chiamato ad eseguire una mappatura completa di tutti gli impianti rilevanti ai fini antincendio esistenti nel Presidio Policlinico Duilio Casula.

Per ogni impianto (inteso come insieme delle centrali, rete di distribuzione e terminali/emettitori), dovrà esser predisposta una "scheda tecnica" con:

- Numero progressivo di archiviazione (Matricola),
- Codifica alfanumerica che contenga la tipologia di impianto in sigla;
- Descrizione dell'impianto, elenco dei suoi sotto componenti, dati di targa, marca, modelli, numeri di serie, numeri di inventario, informazioni in merito a materiali e tipo dei componenti dell'intero impianto, ubicazione e quant'altro necessario al fine di costituire un archivio informatico idoneo alla gestione del presente appalto;
- Riproduzione digitale degli schemi di impianto e fotografie;
- Riproduzione digitale dei Manuali, dei libretti di istruzione e dei Contratti di Garanzia;
- Riproduzione digitale dei documenti di impianto quali: libretto di impianto, certificazioni di collaudo e di conformità;
- Segnalazione dello stato di impianto con gradi di criticità:
 1. Verde (in ordine di marcia)
 2. Giallo (impianto in condizioni critiche, necessario intervento)
 3. Rosso (fermo impianto)
 4. Viola (fermo impianto più pericolo per danneggiamento e sicurezza).

Le modalità di realizzazione e le funzionalità complessive del sistema di catalogazione offerto sono oggetto di proposta migliorativa contenuta nell'Offerta Tecnica – Fascicolo D.

L'aggiudicatario pertanto è tenuto a dare esecuzione ai contenuti dell'offerta aggiudicata, sicuramente migliorativa rispetto a quanto precedentemente riportato.

Art 1.4. Durata

L'accordo quadro ha una durata di (48)quarantotto mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, ovvero potrà avere una minor durata determinata dall'esaurimento del valore complessivo massimo stimato, stabilito nel successivo art. 1.5.

Qualora nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni che l'AOU ordinerà prima della data di scadenza, anche nel caso in cui l'ordinativo giungesse l'ultimo giorno di validità dell'accordo.

Art 1.5. Ammontare massimo stimato dell'Accordo quadro

Ai sensi dell'art. 35 comma 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l'ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dall'Appaltatore nell'ambito del presente Accordo Quadro non potrà eccedere l'importo complessivo presuntivamente stimato pari a € 2.660.000,00 Iva esclusa, di cui € 50.000,00 Iva esclusa per costi della sicurezza (Lotto 1) e pari a € 2.340.000,00 Iva esclusa, di cui € 40.000,00 Iva esclusa per costi della sicurezza (Lotto 2).

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono le seguenti:

Lotto 1

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualifica obbligatoria	Importo	%	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Impianti tecnologici	OG11	IV	SI	2.000.000,00	75,19	Prevalente	Si, max 30%
Costruzione di edifici civili ed industriali	OG1	III	SI	660.000,00	24,81	Scorporabile	SI
TOTALE lavori				2.660.000,00	100,00		
di cui per costi della sicurezza non soggetti a ribasso				50.000,00			
TOTALE opere				2.660.000,00			

Lotto 2

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualifica obbligatoria	Importo	%	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	III bis	SI	1.300.000,00	55,55	Prevalente	Si, max 30%
Impianti tecnologici	OG11	III	SI	750.000,00	32,05	Scorporabile	Si max 30%
Costruzione di edifici civili ed industriali	OG1	II	SI	290.000,00	12,40	Scorporabile	Si
TOTALE lavori				2.340.000,00	100,00		
di cui per costi della sicurezza non soggetti a ribasso				40.000,00			
TOTALE opere				2.340.000,00			

Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati in via presuntiva, l'importo delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

L'AOU si riserva, pertanto, la più ampia facoltà di variare la distribuzione degli importi assegnati alle categorie di cui sopra all'interno dell'importo complessivo dell'appalto.

Nei casi in cui l'AOU si avvallesse delle facoltà di cui sopra, la ditta interessata non potrà avanzare riserve e pretese di compensi od indennizzi.

L'AOU potrà commissionare all'Appaltatore nel periodo di durata dell'accordo le manutenzioni di cui al precedente art. 1.2 fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato.

L'Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui l'AOU non utilizzi l'intero importo stimato durante il triennio di validità dell'Accordo Quadro, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine.

Entro il limite di spesa dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro spetta all'AOU stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, la suddivisione quantitativa e temporale delle prestazioni dovute.

L'AOU potrà commissionare all'appaltatore nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, mediante singoli contratti applicativi, le manutenzioni oggetto del presente Capitolato Speciale, fino alla concorrenza dell'importo massimo suddetto.

Per tale motivo nulla avrà a pretendere l'Aggiudicatario oltre il pagamento dei lavori eseguiti ai prezzi contrattuali.

Pertanto, come esplicitato al precedente punto 1.3, la durata dell'Accordo Quadro potrà anche essere inferiore ai 48 (quarantotto) mesi e concludersi anticipatamente, qualora la somma a disposizione si esaurisca prima del termine.

Art 1.6. Normativa di riferimento

L'Accordo Quadro ed i contratti applicativi derivanti dallo stesso sono regolati da:

- norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i, per la parte attualmente vigente, in quanto applicabili;
- L.20/3/1865 n. 2248, allegato F, per quanto concerne gli articoli attualmente vigenti;
- Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;
- D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 in quanto applicabili;
- Legge Regionale Sardegna 13 marzo 2018 n. 8 e s.m.i.;
- norme richiamate in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel capitolato speciale e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati durante l'esecuzione dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel capitolato speciale;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- normativa di settore.

Art 1.7. Dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore

Nell'obbligarsi a eseguire i lavori oggetto del presente accordo l'Appaltatore dichiara con la sottoscrizione del presente atto:

- a) di accettare le condizioni contenute nel Capitolato Speciale e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano;
- b) di aver preso conoscenza dei luoghi di lavoro, delle condizioni logistiche, della viabilità interna e delle condizioni di accesso agli edifici che costituiscono il "Policlinico Universitario Duilio Casula" e il "P.O. San Giovanni di Dio" dell'AOU Cagliari;
- c) di aver preso conoscenza delle voci contenute nell'Elenco Prezzi;
- d) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare.

L'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e

non escluse da altre norme del presente Capitolato Speciale) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Art 1.8. Ordine di prevalenza delle norme contrattuali

In linea generale, salvo diversa specificazione da parte del Direttore dei Lavori, in sede esecutiva, vale la seguente gerarchia:

- a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- b) Accordo Quadro e pertinenti contratti applicativi;
- c) Capitolato Speciale di Appalto;
- d) elaborati del progetto esecutivo (per i contratti applicativi per i quali l'AOU ne prevede la redazione).

In caso di discordanza tra le indicazioni riportate negli elaborati progettuali si dovrà tenere conto della soluzione meglio rispondente alle disposizioni normative e regolamentari, quindi alle norme di buona tecnica e di estetica.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare eventuali difformità riscontrate all'interno degli elaborati al Direttore dei Lavori, il quale potrà definire le modalità esecutive fornendo eventuali schemi di dettaglio.

Art 1.9. Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro

Fanno parte integrante dell'Accordo Quadro e sono materialmente allegati allo stesso i seguenti elaborati:

- Offerta Tecnica;
- Offerta Economica;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elenco dei Prezzi unitari.

Oltre ai suddetti elaborati fanno parte integrante del suddetto Accordo Quadro (anche se non materialmente allegati allo stesso):

- Il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (per i contratti applicativi per i quali è previsto ai sensi dell'art. 90 comma 3 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) o il Piano di Sicurezza Sostitutivo di cui all'Allegato XV, punto 3, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Il Piano Operativo di Sicurezza di ogni contratto applicativo ai sensi dell'articolo 89, comma 1 lett. h) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. dell'impresa affidataria e di tutte le ulteriori imprese intervenute presso il cantiere;
- Gli atti previsti dall'art. 3 comma 1 lettera b) del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i.;
- Le polizze di garanzia;
- Il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i.;
- Capitolati Speciali del Ministero dei Lavori Pubblici per le opere edili, gli impianti idrico-sanitari, gli impianti elettrici.

CAPO 2. DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art 2.1. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore deve produrre una garanzia definitiva, determinata secondo quanto previsto dall'art.103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia definitiva dovrà essere prodotta per i contratti applicativi dall'accordo quadro in forma unica per l'intero ammontare dell'accordo.

La garanzia definitiva, da redigersi secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 (G.U. 11 maggio 2004 n. 109 S.O. n. 89/L), dovrà costituirsi mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 385/93 secondo le modalità di cui al D.P.R. 115/04.

Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'AOU; deve altresì prevedere che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'AOU, è esclusivamente quello di Cagliari. Si precisa che tale indicazione dovrà essere espressamente riportata sulla garanzia poiché l'art. 25 del Codice di procedura civile citato nella stessa in relazione al Foro competente si riferisce alle Amministrazioni dello Stato e l'AOU non rientra in tale fattispecie.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Approvato il certificato di collaudo o alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'AOU può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'accordo quadro in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'AOU, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

L'AOU può inoltre avvalersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni o dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fideiussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'AOU; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art 2.2. Riduzione della garanzia

Ai sensi dell'art. 103 comma 1, punto 8, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. all'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

Si precisa inoltre che:

- nell'ipotesi di raggruppamento orizzontale, solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso dei requisiti di certificazione richiesti per l'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; in caso contrario la garanzia dovrà essere prestata per l'importo intero;
- nell'ipotesi di raggruppamento verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso del suddetto requisito, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune imprese risultano in possesso del requisito, solo queste potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile.

Art 2.3. Assicurazioni a carico dell'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa, da redigersi secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 (G.U. 11 maggio 2004 n. 109 S.O. n. 89/L), che tenga indenne l'AOU da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori del primo contratto applicativo e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell'ultimo contratto applicativo risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore dell'AOU e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza deve essere stipulata nella forma «Contractor's All Risks» (C.A.R.) e deve presentare una somma assicurata pari ad **€ 2.660.000,00** (euro duemilioneisessantamila/00) per il lotto 1 e una somma assicurata pari ad **€ 2.340.000,00** (euro duemilioneitrecentoquarantamila/00) per il lotto 2.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a **€ 500.000,00** (euro cinquecentomila/00) per il lotto 1 e una somma assicurata non inferiore a **€ 500.000,00** (euro cinquecentomila/00) per il lotto 2.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Alla data dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne l'AOU da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art 2.4. Danni di forza maggiore - sinistri alle persone e danni alle proprietà

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e le opere provvisorie atte a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile del Procedimento, indicando il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'AOU le conseguenze dannose.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, entro 3 (tre) giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà apposito verbale,

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.

I danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all'AOU.

L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Art 2.5. Penali per il ritardo

L'Appaltatore dovrà eseguire gli interventi di manutenzione nel rispetto dei tempi stabiliti dai singoli contratti applicativi e comunicati dalla Direzione Lavori. Saranno applicate penali per il ritardo nei casi e con le modalità di seguito indicate.

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella ultimazione degli interventi di manutenzione rispetto al tempo indicato nel contratto applicativo, ovvero rispetto alla data successivamente concordata come indicato all'art. 3.3, verrà applicata, a titolo di penale, una decurtazione sull'importo netto dell'intervento pari all'1 per mille (uno per mille) e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso. Qualora l'entità del ritardi accumulati nei vari contratti applicativi determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo dell'Accordo quadro, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la risoluzione dell'Accordo quadro.

L'AOU si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali nell'ambito dello stesso contratto applicativo, indipendentemente dall'importo delle stesse e da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione dell'Accordo quadro, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'AOU di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori.

L'eventuale ritardo nell'inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l'incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all'Appaltatore ad alcun risarcimento, proroga o sospensione.

Art 2.6. Norme generali in materia di subappalto

L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. L'affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte dell'AOU comporta le sanzioni penali previste dalla Legge.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che l'Appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'AOU almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni (relativamente ai termini di pagamento dei contratti di subappalto si rimanda al successivo art. 2.9 "Pagamento dei subappaltatori");
- c) che l'Appaltatore, in allegato alla copia autentica del contratto, provveda alla consegna di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- d) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'AOU l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione di cui alla parte II, Titolo III del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

e) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i.

L'AOU provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o i cottimi di importo inferiore al 2 % (due per cento) dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00 i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'AOU sono ridotti della metà. Le autorizzazioni vengono rilasciate facendo salve le verifiche delle autocertificazioni contenute nell'istanza di subappalto.

L'Appaltatore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). Gli oneri della sicurezza non sono ribassati.

Il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (per i contratti applicativi che ne prevedono la presenza ai sensi dell'art. 90 commi 4 e 5 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza, il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo.

Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.

Art 2.7. Limiti al subappalto

Valgono i seguenti limiti al subappalto:

Lotto 1

- Le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OG11 potranno essere subappaltate, mediante subappalto non frazionabile senza ragioni obbiettive ad impresa qualificata, nel limite del **30%** dell'importo della categoria medesima, ai sensi dell'art. 2 del Decreto MIT 248 del 10.11.2016 e dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
- Le lavorazioni di cui alla categoria prevalente OG1 potranno essere subappaltate al **100%** dell'importo della categoria medesima ad impresa qualificata.

Lotto 2

- Le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OG2 potranno essere subappaltate, mediante subappalto non frazionabile senza ragioni obbiettive ad impresa qualificata, nel limite del **30%** dell'importo della categoria medesima, ai sensi dell'art. 2 del Decreto MIT 248 del 10.11.2016 e dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
- Le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OG11 potranno essere subappaltate, mediante subappalto non frazionabile senza ragioni obbiettive ad impresa qualificata, nel limite del **30%** dell'importo della categoria medesima, ai sensi dell'art. 2 del Decreto MIT 248 del 10.11.2016 e dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
- Le lavorazioni di cui alla categoria prevalente OG1 potranno essere subappaltate nel limite del **100%** dell'importo della categoria medesima ad impresa qualificata.

Art 2.8. Gestione dei sub-contratti non configurabili come subappalti

Per tutti i sub-affidamenti non configurabili come subappalti, ai sensi dell'art. 105 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatto obbligo di comunicare all'AOU e al Direttore dei Lavori i seguenti dati:

- denominazione dell'affidatario del subcontratto;
- importo del contratto;
- oggetto del lavoro e periodo di esecuzione presso il cantiere.

L'ingresso in cantiere delle imprese incaricate per l'esecuzione di sub-contratti è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (per i contratti applicativi per i quali è previsto ai sensi dell'art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) o dal Piano di Sicurezza Sostitutivo di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (per i contratti applicativi per i quali non è previsto il PSC).

Art 2.9. Pagamento dei subappaltatori

L'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti dell'AOU per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. L'Appaltatore assume in proprio, tenendone indenne l'AOU, ogni obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali sub-contratti.

L'AOU provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

In occasione di ogni pagamento l'Appaltatore dovrà comunicare all'AOU la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. In caso di mancata trasmissione di tale quantificazione l'AOU sospenderà la liquidazione delle somme relative all'intero stato di avanzamento.

Qualora sussistano contestazioni relativamente alle lavorazioni eseguite dal subappaltatore, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione all'AOU, la quale, nel caso in cui quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore dei Lavori, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal Direttore dei Lavori.

Al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura prevista dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., i contratti di subappalto dovranno indicare termini di pagamento non superiori a quelli previsti per il contratto di appalto e compatibili con i termini di liquidazione degli acconti.

Art 2.10. Cessione dell'accordo quadro, cessione dei crediti derivanti dal contratto

È vietata la cessione dell'accordo quadro e dei contratti applicativi da esso derivati sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'AOU prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. rimane impregiudicata la facoltà dell'AOU di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica di cessione presentata.

Art 2.11. Cause di risoluzione

L'AOU può procedere alla risoluzione di un contratto applicativo dell'accordo quadro, e conseguentemente alla risoluzione dell'accordo stesso, prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli artt. da 108 a 110 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento potrà inoltre promuovere l'avvio della procedura di risoluzione nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle norme sul subappalto;
- b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori nonché sui piani di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- c) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Appaltatore;
- d) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori ordinati tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine dell'AOU;
- e) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, all'AOU;
- f) nei casi previsti all'art. 2.5 .del presente capitolato speciale.

Con specifico riferimento al successivo art. 3.1, verrà considerato grave inadempimento contrattuale nella gestione della struttura operativa il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- mancata costituzione oppure chiusura dell'ufficio operativo;
- mancata nomina del Direttore Tecnico nel caso in cui l'Appaltatore non conduca personalmente l'esecuzione del contratto, o sostituzione dello stesso in corso d'opera con individuo privo dei titoli e delle capacità richiesti;
- mancata costituzione o mancato mantenimento dei recapiti;
- mancanza di personale e attrezzature adeguati;
- grave inadempimento nell'ottemperanza agli obblighi relativi alla gestione delle squadre di lavoro;
- grave inefficienza dell'Appaltatore nello svolgimento dell'attività, determinata da un rapporto percentuale **“interventi non avviati / totale ordini di lavoro emessi”**, monitorato mensilmente, superiore al 50%, fatte salve eventuali proroghe all'inizio dei lavori concordate con la Direzione Lavori.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento i lavori ordinati in essere alla data in cui è dichiarata la suddetta risoluzione.

Art 2.12. Clausola risolutiva espressa

L'Accordo quadro e i contratti applicativi da esso discendenti saranno automaticamente e immediatamente risolti:

- a) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dell'Accordo quadro, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 e s.m.i., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora l'Accordo quadro sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni

del Prefetto, sarà applicata a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore dell'accordo quadro ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'AOU, del relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in relazione alla prima erogazione utile;

- b) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina delle figure preposte alla sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- c) in caso di accertata inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Art 2.13. Recesso

L'AOU potrà recedere dall'accordo quadro in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

CAPO 3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

La configurazione di seguito descritta, in riferimento ai singoli lotti di aggiudicazione, costituisce "l'insieme delle procedure tipo" da applicare per l'esecuzione dei lavori, ossia il requisito minimo da garantire per assicurare l'affidabilità delle prestazioni oggetto d'appalto. L'aggiudicatario pertanto è tenuto a dare esecuzione ai contenuti dell'offerta aggiudicata, sicuramente integrativa/migliorativa e mai in contrasto rispetto a quanto di seguito riportato.

Art 3.1. Struttura operativa dell'appaltatore

Si precisa che la "*struttura operativa tipo*" di seguito descritta costituisce "requisito minimo" affinché venga garantita l'affidabilità delle prestazioni d'appalto. L'aggiudicatario pertanto è tenuto a dare esecuzione ai contenuti dell'offerta aggiudicata, sicuramente migliorativa rispetto a quanto di seguito riportato.

Direzione tecnica

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore che non seguirà personalmente l'esecuzione degli stessi dovrà conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona in possesso di idonei requisiti di capacità tecnica e morale, che assumerà il ruolo di Direttore Tecnico. Nel caso in cui l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di imprese o un consorzio, l'incarico della Direzione Tecnica è attribuito mediante mandato conferito da tutte le imprese associate o consorziate esecutrici. L'Appaltatore rimarrà responsabile dell'operato del suo rappresentante.

La nomina deve essere comunicata al Direttore dei Lavori ed al Responsabile del Procedimento dell'AOU e copia del mandato deve essere depositata presso la Direzione Lavori.

Il Direttore Tecnico deve possedere titolo di studio adeguato e dimostrare comprovata capacità nell'esercizio della funzione. Sarà preposto all'espletamento di tutte le procedure connesse alla corretta esecuzione dei lavori, alla contabilità, alla sospensione e ripresa dei lavori e più in generale, alla gestione di ogni fase dei contratti applicativi dell'accordo quadro.

Il Direttore Tecnico, ovvero l'Appaltatore che conduca personalmente i lavori, deve inoltre possedere l'attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza di cui all'art. 98 comma 2 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore dovrà designare o il Direttore Tecnico o un altro suo rappresentante quale Preposto di Cantiere, in possesso dei requisiti minimi necessari ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Direttore Tecnico, pur rimanendo unico referente per l'AOU, potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti; i nominativi di tali soggetti dovranno essere comunicati alla Direzione Lavori.

L'eventuale sostituzione del Direttore Tecnico dovrà essere tempestivamente comunicata alla Direzione Lavori, e copia del relativo atto di mandato dovrà essere trasmessa al Responsabile del procedimento ed alla Direzione dei Lavori.

L'AOU potrà esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato dei suoi rappresentanti ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del DM 145/2000 e s.m.i.

Domicilio, ufficio operativo e recapiti

L'Appaltatore dovrà obbligatoriamente costituire una sede operativa localizzata entro un raggio di 35 km dalla sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari (Via Ospedale 54, 09124 Cagliari), qualora non abbia già entro tale perimetro una propria sede.

La costituzione di tale ufficio operativo soddisfa le seguenti necessità:

- prossimità dell'Appaltatore all'ufficio Direzione Lavori dell'AOU, l'interazione con il quale sarà pressoché quotidiana;
- attivazione di un centro di coordinamento tecnico e di gestione amministrativo-contabile dedicato esclusivamente e costantemente all'accordo quadro;
- disponibilità immediata e continua della documentazione progettuale, contabile, amministrativa e di sicurezza dei singoli cantieri;
- attivazione tempestiva delle maestranze e dei soggetti reperibili per effettuare gli interventi di emergenza in orari al di fuori del normale orario di lavoro.

Il recapito della sede, coincidente con il domicilio di cui all'articolo 2 del DM 145/2000 e s.m.i., dovrà essere comunicato prima della stipula dell'Accordo Quadro.

La sede operativa dovrà essere dotata di una o più postazioni ufficio, di almeno un PC (con sistema operativo e applicativi d'uso comune e compatibili con quelli dell'AOU) con collegamento internet, di un telefono fisso ed un fax.

Ogni variazione del domicilio dovrà essere comunicata tempestivamente alla Direzione Lavori.

La mancata costituzione della sede operativa come descritta comporterà la decadenza dall'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore è tenuto ad attivare i seguenti recapiti per l'intera durata dell'Accordo Quadro:

Telefono cellulare

Il Direttore Tecnico, ovvero l'Appaltatore nel caso conduca personalmente l'appalto, deve disporre di telefono cellulare e garantire la propria reperibilità tutti i giorni, feriali e festivi, 24 ore su 24. In sede di offerta si dovrà tenere conto dell'obbligo di reperibilità, in quanto compensato dalle condizioni economiche offerte.

Qualora il Direttore Tecnico venga sostituito temporaneamente, previa comunicazione all'AOU, il sostituto dovrà garantire la stessa reperibilità.

Eventuali assistenti del Direttore Tecnico potranno essere dotati di specifici recapiti telefonici da comunicare alla Direzione Lavori.

Telefono fisso

Presso l'ufficio operativo deve essere garantita la ricezione di chiamate ad un numero telefonico fisso tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

Posta elettronica

La casella di posta elettronica deve essere verificata costantemente nell'arco della giornata, tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle ore 8:30 alle ore 18:00.

Fax

La ricezione di fax deve essere garantita 24 ore su 24, e verificata costantemente nell'arco della giornata, tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle ore 8:30 alle ore 18:00.

I suddetti recapiti ed ogni loro variazione devono essere comunicati tempestivamente alla Direzione Lavori

Squadre di lavoro

L'Appaltatore è tenuto ad impiegare un numero di squadre di lavoro sufficiente a garantire giornalmente l'esecuzione di più interventi di manutenzione relativi ai diversi contratti applicativi in essere.

Costituisce onere dell'Appaltatore valutare l'entità degli interventi ordinati dalla DL e mettere a disposizione mezzi, maestranze e attrezzature adeguate alla loro esecuzione contemporanea. Le squadre di lavoro dovranno essere coordinate dal Direttore Tecnico, e dovranno essere dimensionate in modo sufficiente all'espletamento delle lavorazioni richieste nell'ordine di lavoro.

Tutte le squadre di lavoro dovranno essere attrezzate con:

- mezzi di trasporto ed attrezzatura necessaria per svolgere le attività a loro richieste;
- materiale necessario, di caratteristiche ed in quantità adeguate;
- dispositivi di protezione individuale e apprestamenti di sicurezza necessari per le opere da eseguire.

Le squadre di lavoro sono tenute a disporre del materiale di uso comune sul proprio mezzo di trasporto e/o nel magazzino dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, o in sua rappresentanza il Direttore Tecnico, prima della consegna dei lavori di ogni singolo contratto applicativo, deve provvedere a comunicare alla Direzione Lavori e al Coordinatore della Sicurezza (qualora nominato ai sensi dell'art. 90 commi 4 e 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) l'elenco delle squadre di lavoro che prevede di utilizzare, comprensivo di nome e cognome dei componenti di ciascuna squadra. Tale comunicazione dovrà essere aggiornata ad ogni variazione del personale impiegato, e dovrà essere prodotta anche per le squadre degli eventuali subappaltatori e per gli eventuali lavoratori autonomi. La comunicazione dovrà essere accompagnata da copia dichiarata conforme all'originale dei libri di impresa (libri matricola).

Il presente articolo si applica anche agli eventuali subappaltatori.

La Direzione Lavori provvederà a comunicare il verificarsi di un inadempimento relativo a tali situazioni al Responsabile del Procedimento, il quale potrà promuovere l'avvio della procedura di cui all'articolo 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art 3.2. Procedure di esecuzione dei lavori

Consegna lavori

L'AOU procederà ad ordinare all'Appaltatore l'esecuzione degli interventi di manutenzione e attività oggetto dell'Accordo quadro, attraverso l'invio degli **ordini di lavoro (O.D.L.)**, i quali hanno a tutti gli effetti valore di contratto applicativo.

Gli ordini di lavoro verranno elaborati a seguito di valutazioni del RUP in merito alle priorità degli interventi da effettuare.

Gli ordini di lavoro potranno essere inviati all'Appaltatore dal Responsabile del Procedimento o previa sua espressa autorizzazione da:

- Direzione Lavori (S.C. Servizio Tecnico dell'AOU);
- Referenti di Struttura decentrata nominati preventivamente dal RUP.

L'ordine di lavoro sarà trasmesso per e-mail, alla casella di posta elettronica indicata dall'Appaltatore.

In caso di interruzione del servizio di posta elettronica per guasto di rete, si utilizzeranno le seguenti modalità:

- fax
- consegna a mano

L'ordine di lavoro, come descritto di seguito, indicherà l'area di esecuzione dell'intervento, le relative finalità e modalità esecutive, la data di inizio e di fine dei lavori ed ogni ulteriore informazione utile all'esecuzione delle opere e sarà corredato, qualora ritenuto necessario, dagli elaborati progettuali fatti predisporre ed approvati dall'AOU.

A seguito del ricevimento degli ordini di lavoro, l'Appaltatore ovvero il Direttore Tecnico provvederà all'organizzazione delle maestranze ed all'approvvigionamento dei materiali e darà corso ai lavori nei tempi fissati dai suddetti ordini.

Gli ordini di lavoro devono di norma essere eseguiti nell'ordine cronologico di invio, ancorché ciò non risulti conveniente: l'Appaltatore non può ritardare l'avvio degli interventi in funzione dell'accorpamento di più interventi che insistono sullo stesso edificio, ma sono stati ordinati in tempi successivi.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori subordinatamente ed in coordinazione con l'attività istituzionale (sanitaria e scientifica) che si svolge nelle strutture dell'AOU, ancorché ciò non risulti conveniente, senza diritto ad indennizzi di sorta.

Forma e contenuto dell'ordine di lavoro

L'ordine di lavoro contiene le seguenti informazioni (**allegato 1**):

Numero e data ordine:

Indica il numero univoco dell'ordine di lavoro, riporta l'autorizzazione del Responsabile del Procedimento e la data di trasmissione,

Descrizione dell'intervento

Contiene la descrizione sintetica dell'intervento da effettuare e può fare riferimento e rimandare, qualora presenti, agli elaborati progettali.

Note di intervento

Potrà essere utilizzato per comunicare all'Appaltatore ulteriori indicazioni sulle specifiche procedure di intervento, sulle procedure di coordinamento con attività istituzionali, sulle lavorazioni.

Tipo Ordine

Indica di quale tipologia di manutenzione si tratta.

Sito

Campo riservato all'AOU, contiene informazioni sulla struttura a cui attribuire i costi.

Grado di urgenza

Indicherà la priorità di intervento in conformità alle casistiche previste dal presente Capitolato Speciale. Da tale indicazione deriverà la conseguente tempistica di ultimazione.

Eseguito

Campo che sarà compilato dalla Direzione Lavori/dal Referente di struttura a chiusura dell'intervento.

Data Inizio prevista

Campo in cui è indicato il termine per dare inizio ai lavori (per gli interventi a priorità ordinaria l'inizio dei lavori è fissato entro 48 h dalla data dell'ordine).

Data fine prevista

Indica la data entro la quale dovranno essere terminati i lavori. Tale data è disposta dalla Direzione Lavori e dai Referenti di Struttura decentrata in relazione all'entità e alle caratteristiche dell'intervento. Si precisa che l'ordine di lavoro deve esser trasmesso, con la sottoscrizione per presa visione e accettazione tramite e-mail pec all'indirizzo indicato dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara, da parte dell'Appaltatore. Da tale data decorrono i termini di applicazione della penale di cui all'articolo 2.5 del presente Capitolato Speciale.

Data inizio reale

Campo che sarà compilato in caso di proroga o in caso di ritardo imputabile all'impresa.

Data fine reale

Può essere successiva alla data di fine prevista in caso di proroga o in caso di ritardo imputabile all'impresa.

Tabella Materiali Manodopera

La tabella sarà compilata dalla Direzione Lavori o a preventivo o a consuntivo a seconda del tipo di intervento.

Art 3.3. Grado di urgenza degli interventi di manutenzione

La configurazione di seguito descritta, in riferimento ai singoli lotti di aggiudicazione, costituisce la “*procedura standard*” da garantire per assicurare l’affidabilità delle prestazioni d’appalto. L’aggiudicatario è comunque tenuto a dare esecuzione ai contenuti dell’offerta aggiudicata, sicuramente integrativa/migliorativa e mai in contrasto rispetto a quanto di seguito riportato.

Le manutenzioni oggetto dell’accordo quadro sono classificate in due **categorie d’intervento**, in base al grado di urgenza e priorità di esecuzione, come di seguito specificato:

- **intervento “standard”** – intervento commissionato tramite “ordine di lavoro”, a cui dare inizio entro 48h dalla data dell’ordine stesso;
- **intervento “urgente/in emergenza”** – intervento ad elevato grado di urgenza e priorità, ordinato tramite comunicazione telefonica e successivamente confermato con “ordine di lavoro”, a cui dare inizio entro 1h dalla comunicazione.

Esecuzione degli interventi di manutenzione “standard”

A seguito della ricezione di un ordine di lavoro (O.D.L.) relativo ad un intervento di manutenzione **standard**, l’Appaltatore deve dare inizio ai lavori entro e non oltre 48h dalla data dell’ordine (sabato e festivi esclusi). La Direzione Lavori potrà derogare da tale disposizione riportando esplicitamente un diverso termine all’interno dell’ordine di lavoro. L’Appaltatore potrà a sua volta comunicare eventuali difficoltà oggettive e documentabili riscontrate, al fine di concordare con la Direzione Lavori un diverso termine di inizio lavori.

Una volta iniziato, l’intervento non può essere sospeso se non per eventuali difficoltà oggettive e documentate. Tali difficoltà devono essere comunicate alla Direzione Lavori al fine di concordare una sospensione parziale per parte o per la totalità dell’intervento.

L’Appaltatore è tenuto a garantire l’esecuzione degli interventi “standard” nei giorni feriali, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,00 alle ore 19,00 nell’ambito del normale orario di servizio e di apertura delle strutture afferenti il Policlinico Universitario Duilio Casula e il P.O. San Giovanni di Dio. Non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione per lavori che siano eseguiti in orario straordinario senza l’autorizzazione specifica del Direttore Lavori.

Il termine perentorio entro il quale dovranno essere ultimati i lavori è specificato all’interno dell’ordine di lavoro.

A conclusione dell’intervento di manutenzione, il relativo ordine di lavoro deve essere datato e controfirmato dal Direttore Tecnico, come attestazione dell’avvenuta esecuzione, e deve poi essere tempestivamente trasmesso dall’Appaltatore alla Direzione Lavori/Referente di Struttura, a mezzo fax o posta elettronica o consegna a mano.

La procedura di cui al presente articolo deve essere applicata anche da eventuali subappaltatori.

Interventi urgenti - emergenze

Tali interventi si intendono ordinati con una richiesta immediata di intervento inoltrata da:

- RUP;
- Direzione Lavori;

oppure

- Tecnico reperibile della S.C. Servizio Tecnico.

attraverso una chiamata al recapito telefonico fisso o cellulare dell'Appaltatore in qualunque momento, ore notturne, sabato e festivi compresi.

L'Appaltatore pertanto, tutti i giorni, nessuno escluso, sarà tenuto a garantire una reperibilità di 24 ore continuative, per rispondere tempestivamente alle eventuali chiamate di emergenza. A posteriori verrà associato al lavoro uno specifico ordine di lavoro secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.2 del presente Capitolato Speciale.

L'Appaltatore deve dare corso all'intervento d'urgenza presentandosi sul posto, nel tempo massimo di **1 ora** dal ricevimento della richiesta di intervento e dispiegando idonea organizzazione di maestranze e attrezzature per una risoluzione dell'urgenza più rapida possibile.

In caso di annullamento di un intervento urgente, qualora la squadra di lavoro si sia presentata sul posto e non abbia eseguito alcuna prestazione, verrà riconosciuto il costo orario di un'ora relativo al personale impiegato, con le eventuali maggiorazioni previste di seguito all'art. 4.4.

Non verrà riconosciuta alcuna maggiorazione relativamente alla reperibilità e all'intervento sul posto del Direttore Tecnico in quanto tale obbligo dovrà ritenersi compensato dalle condizioni economiche offerte.

Non sarà riconosciuta inoltre alcuna maggiorazione per lavori eseguiti in orario straordinario dall'Appaltatore senza autorizzazione specifica del Direttore Lavori.

Art 3.4. Modalità di esecuzione dei lavori

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'AOU, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel DUVRI e nell'eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento (per i contratti applicativi ricadenti nella disciplina dell'art. 90 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'esecuzione delle varie tipologie di lavorazioni dovrà essere compiuta secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale – tipo per appalti di lavori edili del Ministero delle Infrastrutture, ultima edizione.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, assume in sé la responsabilità civile e penale, piena e intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo particolare per infortuni, in relazione all'esecuzione dei singoli contratti applicativi.

Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al capo 6 "Obblighi e oneri dell'Appaltatore" del presente Capitolato Speciale, con particolare riferimento:

- alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza e del Piano di Sicurezza Sostitutivo (per i contratti applicativi non ricadenti nella disciplina dell'art. 90 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui al D.M. 81/2008 e s.m.i., senza pretendere modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- alla tempestiva presentazione al Direttore dei Lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche di cui al presente Capitolato Speciale;

- all'organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni all'ambiente ed alle zone interessate;
- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale di risulta o residuati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza;
- all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e all'eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere, a proprio carico, alle speciali licenze, permessi o autorizzazioni per l'esecuzione di qualunque opera, lavoro o incarico dipendente dall'accordo quadro ove richiesti o necessari.

Art 3.5. Disciplina e buon ordine del cantiere

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore tecnico e del personale per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'AOU per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art 3.6. Condotta dei lavori

L'Appaltatore dovrà realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.

L'Appaltatore dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che l'AOU sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.

L'Appaltatore dovrà in particolare:

- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività istituzionali dell'AOU;
- gestire gli ordini di lavoro con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza;
- eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;
- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
- collaborare alla misura degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le indicazioni dell'AOU;
- organizzare i cantieri in modo da garantire costantemente il massimo grado di sicurezza, comfort e igiene all'utenza;
- organizzare un sistema interno di elaborazione e comunicazione degli ordini di lavoro che (soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.

Art 3.7. Disposizioni particolari relative all'esecuzione degli interventi

In considerazione delle attività svolte dall'AOU i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili oggetto degli interventi. L'Appaltatore dovrà, quindi, prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.

Per i singoli ordini di lavoro (contratti applicativi) potrà essere disposta, qualora ritenuto necessario ad insindacabile giudizio dell'AOU, una progettazione esecutiva corredata dagli elaborati grafici e da tutta la documentazione necessaria; in tutti i casi, comunque, verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento di ciascun contratto applicativo.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.lgs. 50/2016 "Codice degli appalti" e s.m.i., dovranno essere applicati i CAM, definiti nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare 11 ottobre 2017 (G.U. n.259 del 6 novembre 2017), per tutte le attività di progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione eventualmente richieste dai singoli ordini di lavoro (contratti applicativi).

Pertanto, qualora per lo specifico intervento venga stabilita la necessità della redazione del progetto l'AOU potrà, a suo insindacabile giudizio:

- fornire all'appaltatore gli elaborati progettuali idonei all'intervento richiesto, predisposti da proprio personale tecnico o da professionista appositamente incaricato, iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta;
- affidare la progettazione all'Appaltatore, il quale avrà cura di farla elaborare da professionista, facente parte del proprio personale tecnico o appositamente individuato per l'occasione, iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta ed in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la tipologia di lavoro da progettare.

Per quanto riguarda gli interventi che comprendono la riqualificazione, l'ampliamento l'integrazione e la modifica d'impianti soggetti all'applicazione del D.M. 37/2008 e s.m.i., sono a carico dell'Appaltatore e compensati nei prezzi delle lavorazioni gli adempimenti relativi alla dichiarazione di conformità ed alla redazione del progetto nei casi in cui è previsto che lo stesso venga redatto dal Responsabile Tecnico dell'impresa esecutrice ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.M. 37/2008 e s.m.i.

Qualora, invece, l'intervento impiantistico richiesto presupponga la redazione del progetto da parte di professionista iscritto ad albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. 37/2008 e s.m.i. l'AOU potrà, a suo insindacabile giudizio:

- fornire all'appaltatore gli elaborati progettuali idonei all'intervento richiesto, elaborati da proprio personale tecnico o da professionista appositamente incaricato, iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta;
- affidare la progettazione all'Appaltatore, il quale avrà cura di farla elaborare da professionista, facente parte del proprio personale tecnico o appositamente individuato per l'occasione, iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta ed in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la tipologia di lavoro da progettare.

Resta inteso che qualora l'AOU affidi le attività di progettazione di cui sopra all'Appaltatore, allo stesso verranno corrisposti gli oneri di progettazione calcolati con l'applicazione dei parametri di cui al D.M. 143/2013 al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Art 3.8. Materiali

I manufatti e i componenti necessari all'esecuzione dei lavori, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, possono provenire dalla località che l'Appaltatore ritiene essere di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche e/o siano funzionali alle prestazioni da essa richieste.

Il Direttore dei Lavori può procedere a controlli (anche parziali) su campione delle forniture oppure richiedere un attestato di conformità delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Per quanto riguarda la qualità e le caratteristiche dei materiali da impiegare si fa riferimento al Capitolato Speciale – tipo per appalti di lavori edilizi del Ministero delle Infrastrutture, ultima edizione.

Art 3.9. Variazioni alle opere ordinate

La Direzione Lavori si riserva piena ed ampia facoltà di introdurre nelle opere oggetto dei singoli ordini di lavoro, anche in corso di esecuzione e finché i lavori non siano completati, tutte le variazioni ritenute necessarie nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori o di mutare le disposizioni impartite, senza che l'Appaltatore possa per tale motivo richiedere indennizzi o compensi di sorta e lo stesso avrà solo il diritto al pagamento dei lavori che risultassero effettivamente eseguiti per ordine scritto della Direzione dei Lavori, valutati con i prezzi di Elenco. Tale facoltà della Direzione Lavori si estende anche ai materiali, ai magisteri e a tutte le modalità dei diversi lavori.

In ogni modo la presenza di varie tipologie di lavori nell'Elenco Prezzi non impegna la Direzione Lavori alla loro esecuzione, in quanto l'AOU stessa si riserva la più ampia facoltà di fare eseguire, tra esse, quelli che ritiene più utili nell'interesse delle opere e ciò a suo insindacabile giudizio. La Direzione Lavori si riserva anche la facoltà di ordinare variazioni di opere già eseguite, anche se dall'Appaltatore fossero stati ordinati i materiali occorrenti.

L'ordine per eseguire le variazioni sarà dato per iscritto dalla Direzione Lavori e comporta per l'Appaltatore l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e le provviste che fossero resi inutili dall'esecuzione delle variazioni.

All'Appaltatore sarà dovuto, in base ai prezzi d'Elenco, il pagamento delle opere eseguite e della loro parziale o totale demolizione.

L'Appaltatore non potrà apportare variazioni o modifiche senza averne già ottenuta la preventiva autorizzazione scritta dall'AOU, la quale avrà il diritto di fare demolire a spese dell'Appaltatore stesso, le opere eseguite in contravvenzione a tale disposizione, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'AOU.

Qualora l'AOU non ritenesse di usare questo diritto o preferisse conservare le opere arbitrariamente variate dall'Appaltatore, pagherà la minore somma tra quella relativa all'opera arbitrariamente realizzata e quella ordinata.

Art 3.10. Sospensione dei lavori

Nell'eventualità che successivamente all'avvio di un intervento di manutenzione insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori

eseguibili, mentre il Direttore dei lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Nel corso di eventuale sospensione totale il Direttore dei lavori svolge in cantiere le necessarie verifiche e impartisce, ove occorra, le disposizioni al fine di assicurare che nel cantiere siano presenti esclusivamente macchinari e attrezzature fisse inamovibili e il personale strettamente necessario per la custodia e la buona conservazione delle opere.

Se le sospensioni sono dovute ad avverse condizioni climatiche, a cause di forza maggiore, o alle altre circostanze speciali che ne impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte (tra le quali si intendono compresi i tempi necessari alla redazione di eventuali varianti di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, ferma restando la facoltà dell'Appaltatore, ove ritenga cessate le cause di sospensione, di diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nel caso in cui le sospensioni siano state determinate dalle ragioni di pubblico interesse o necessità e qualora abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; soltanto nel caso in cui l'AOU si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione, da determinare con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 1382 del Codice Civile.

Ove, peraltro, le sospensioni per pubblico interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e l'Appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non abbia avanzato la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulteriori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto, fino ad eventuale sua successiva richiesta di recesso.

Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a fatto dell'AOU, le eventuali contestazioni dell'Appaltatore al riguardo devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

L'indennizzo all'Appaltatore, nel caso di sospensione illegittima, verrà pertanto quantificato secondo i criteri di cui all'art. 1382 del Codice Civile per l'intero periodo di sospensione, soltanto qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva.

Nei casi di sospensione di cui ai precedenti periodi, l'inizio della stessa risulta formalmente dal verbale redatto in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore presso il cantiere. Dal verbale dovranno risultare le circostanze che hanno causato la sospensione, le lavorazioni interrotte e gli importi parziali delle stesse.

Non appena venute meno le cause di sospensione, il Direttore dei Lavori invita in cantiere l'Appaltatore per la redazione del verbale di ripresa dei lavori.

Nel caso in cui l'Appaltatore non si presenti alla firma dei suddetti verbali o si rifiuti di sottoscriverli i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Art 3.11. Ultimazione dei lavori

I lavori ultimati saranno accettati dall'AOU previo accertamento della loro conformità a quanto previsto nell'ordine di lavoro.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Appaltatore è tenuto a eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'AOU.

Art 3.12. Garanzie sui lavori eseguiti

L'Appaltatore si impegna a garantire le opere eseguite per la durata di 2 (due) anni dalla data del collaudo per le difformità e i vizi di qualsiasi grado e natura, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1669 del codice civile.

Per tale periodo l'Appaltatore si obbliga a intervenire tempestivamente per procedere alla riparazione di tutti i guasti di strutture e impianti (restando a suo carico tutte le spese sostenute per fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite all'AOU.

Per tutti gli impianti di nuova realizzazione per i quali viene offerta la stipula di una polizza indennitaria decennale, come indicato nell' "Offerta Economica – Offerta elementi quantitativi" dell'aggiudicatario, questa verrà trasferita all'AOU.

CAPO 4. DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO

Art 4.1. Prezzi contrattuali

La determinazione dei prezzi unitari è stata effettuata mediante il ricorso all'Elenco Prezzi costituito dai documenti denominati "Elenco Prezzi" ed "Elenco prezzi_gas medicinali e art 1.3 CSA" predisposto dall'AOU di Cagliari.

Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti (opere compiute) in ogni parte e a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte nel presente Capitolato Speciale e in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli oneri relativi o connessi.

Il ribasso d'asta percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari dell'Elenco Prezzi i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi unitari contrattuali, salvo dove diversamente specificato, comprendono tutti gli oneri relativi alle assistenze murarie, lavorazioni provvisorie, trasporti, interventi di facchinaggio, opere di finitura, pulizia, etc.

E' da ritenersi sempre compensato nei prezzi contrattuali, ove non diversamente specificato:

- ogni lavoro, fornitura e prestazione anche se non esplicitamente riportati nelle descrizioni dei lavori, ma che risultassero necessari per il completamento o realizzazione dell'opera secondo la regola dell'arte ;
- ogni onere relativo al trasporto a discarica e allo smaltimento del materiale di rifiuto;
- ogni spesa relativa a cave di prelievo o di deposito;
- ogni onere necessario alla predisposizione del cantiere o di occupazione temporanea di suolo pubblico (compreso l'eventuale pagamento delle relative imposte e tasse);
- l'utilizzo dei necessari mezzi d'opera e opere provvisionali;
- ogni onere per la produzione delle certificazioni e degli elaborati grafici "as built".

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Nei prezzi contrattuali sono compresi altresì tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente Capitolato Speciale e negli altri atti contrattuali.

Le indicazioni e le prescrizioni dell'Elenco Prezzi e degli altri documenti dell'Accordo Quadro non potranno comunque mai interpretarsi nel senso di escludere dagli obblighi e oneri dell'Appaltatore ciò che, pur non essendo categoricamente espresso, si rende tuttavia necessario per dare i lavori interamente e perfettamente compiuti.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa e approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico, che dovesse derivare da un'errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti per motivi legati ad una superficiale valutazione delle opere da eseguirsi da parte dell'Appaltatore.

Art 4.2. Invariabilità del corrispettivo

Resta altresì stabilito che non troverà applicazione, ai fini del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, l'art. 1664 del codice civile.

I corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Per i lavori di cui al presente appalto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al punto precedente.

Qualore il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse accantonate nel quadro economico dell'intervento in oggetto.

La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto in precedenza citato, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

Il Ministero delle infrastrutture, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla Stazione Appaltante l'istanza di compensazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale precedentemente citato.

Resta chiarito e inteso che trova applicazione la compensazione nei limiti delle risorse appositamente accantonate nel quadro economico dell'intervento in oggetto, tra le somme a disposizione della Stazione appaltante.

Art 4.3. Lavori imprevisti e nuovi prezzi

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel Quadro Economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applicano le disposizioni di cui al punto precedente.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art 4.4. Contabilità dei lavori

La contabilizzazione delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuata separatamente per ciascun contratto applicativo.

Gli interventi che rientreranno sia nella categoria "standard" che nella categoria "urgenza/emergenza" saranno contabilizzati **come opere compiute**, sulla base delle relative voci dell'Elenco Prezzi, applicando alle stesse lo sconto offerto dall'Appaltatore.

Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, verranno liquidati;

- mediante l'applicazione dei prezzi unitari contrattuali alle quantità di apprestamenti effettivamente attuati in opera;
- per le voci non specificamente indicate come prezzi unitari, in misura proporzionale all'avanzamento dei lavori, mediante l'applicazione della percentuale di avanzamento dei lavori all'importo degli oneri di sicurezza;

La tenuta dei documenti contabili avverrà in conformità a quanto disposto dalla Parte II Titolo IX del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

La contabilizzazione dei lavori avverrà sulla base delle rilevazioni eseguite in contraddittorio tra la Direzione Lavori e il Direttore Tecnico ai sensi dell'articolo 185 del DPR 207/2010 e s.m.i.

In considerazione della natura dell'accordo e della molteplicità degli interventi che potranno essere richiesti, la verifica in contraddittorio con l'Appaltatore avverrà, oltre che sulla base di sopralluoghi congiunti, anche mediante confronto documentale.

L'Appaltatore provvederà ad inviare tramite e-mail o fax alla Direzione Lavori, secondo la cadenza temporale indicata nel singolo contratto applicativo e nel giorno che sarà concordato con la Direzione Lavori, la misurazione degli interventi eseguiti fino a quel momento, sotto forma di file Primus.

Le voci di prezzario e le quantità di ogni ordine contenuto nel file, saranno verificate dalla Direzione lavori e, in caso di verifica positiva, inserite in contabilità.

Gli ordini contabilizzati, una volta sottoscritti dalle parti, sono immodificabili per l'appaltatore.

Art 4.5. Valutazione dei lavori in economia

Nel caso in cui le lavorazioni di un intervento o di parte di un intervento non siano riconducibili ad alcuna voce di prezzo dell'elenco prezzi contrattuale, e non sia possibile stabilire nuove voci di prezzo, le stesse saranno pagate "in economia", ai sensi dell'art. 179 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Per la quantificazione economica di un intervento svolto in economia si procederà moltiplicando il costo orario contrattuale della manodopera per il tempo di intervento documentato dall'Appaltatore. A questo prodotto sarà aggiunto il costo del materiale (costo unitario ribassato, rilevato dall'elenco prezzi contrattuale - parte "forniture"), moltiplicato per la quantità. Per l'attività di manutenzione in condizioni di urgenza, che sia svolta nelle giornate festive o in orario notturno, all'Appaltatore sarà riconosciuto un diritto di chiamata pari a € 50,00 e un incremento del 20% da applicarsi in sede di contabilità alle voci dell'elenco prezzi contrattuale.

Gli interventi ovvero le parti di intervento da eseguire in economia devono sempre preventivamente essere autorizzate dalla Direzione Lavori, previa valutazione del caso specifico. L'autorizzazione potrà essere concessa anche con semplice comunicazione telefonica.

L'Appaltatore, entro il giorno lavorativo immediatamente successivo alla conclusione di un intervento eseguito in economia o di una parte di intervento eseguita in economia, (quindi anche nel caso in cui l'intervento complessivo, nell'ambito del quale sono state svolte lavorazioni in economia, sia ancora in corso) dovrà presentare alla Direzione Lavori un rapporto di intervento nel quale sia descritto il lavoro eseguito, con riferimento al numero di ordine di lavoro, e siano quantificati i materiali impiegati e le ore di lavoro svolte.

Il rapporto di intervento potrà essere trasmesso via fax o posta elettronica o consegnato a mano; l'accettazione in contabilità delle ore di lavoro in economia dichiarate sarà verificata in contraddittorio.

Art 4.6. Pagamenti

Come disposto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo dei singoli contratti applicativi.

L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Stazioni appaltanti.

Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le Stazioni appaltanti erogano all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del codice civile (ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, della legge n. 161 del 2014, i termini e il tasso di interesse previsti dal presente comma, si applicano solo se più favorevoli al creditore rispetto a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002).

Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

In particolare l'AOU disporrà il pagamento delle somme dovute all'Appaltatore attraverso l'emissione di stati di avanzamento lavori (SAL), la cui cadenza ovvero valore minimo raggiungibile saranno specificati in sede di singolo contratto applicativo dell'accordo quadro e di certificati di pagamento.

Verranno inseriti nei SAL unicamente gli interventi interamente e correttamente eseguiti e per i quali l'Appaltatore abbia consegnato la documentazione di rendicontazione di cui agli articoli 4.4 e 4.5 del presente Capitolato.

Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitano delle certificazioni di cui al successivo art. 4.10 non potranno ritenersi compiute e accettabili dalla Direzione Lavori e non potranno quindi essere inserite in contabilità se non in seguito alla ricezione della relativa documentazione.

Come indicato nel successivo articolo 4.7, sull'importo netto del SAL è operata una ritenuta di garanzia dello **0,50%** che sarà corrisposta in sede di liquidazione del conto finale di ogni contratto applicativo.

Sulla base degli stati di avanzamento il Responsabile del Procedimento provvederà a redigere i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio dell'AOU per la relativa liquidazione.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori.

L'AOU provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Per gli interventi con IVA agevolata (ad es. eliminazione di barriere architettoniche), l'Appaltatore dovrà presentare una fatturazione a parte, di importo pari agli interventi di questo genere effettuati nel SAL di riferimento.

Dall'importo delle singole fatture verranno detratte tutte le spese sostenute dall'AOU per l'eventuale esecuzione in danno, per l'esecuzione di lavorazioni di minor pregio rispetto alle caratteristiche di contratto o per opere non accettate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- oneri relativi al completamento di interventi iniziati e non finiti dall'Appaltatore, la cui ultimazione si rende necessaria per non compromettere l'attività istituzionale o la sicurezza degli utenti;
- oneri relativi alla pulizia sommaria dei locali interessati dagli interventi, se non effettuata dall'Appaltatore.

Le fatture dovranno essere emesse nel più breve tempo possibile dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Le fatture dovranno riportare il riferimento al contratto, il numero e la data dello stato di avanzamento lavori a cui si riferiscono.

Il ritardato pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dovuto alla ritardata consegna della fattura non darà luogo al riconoscimento degli interessi di ritardato pagamento.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini dell'AOU per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa.

Ogni pagamento da parte dell'AOU è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Ai sensi della L. 136/2010 l'Appaltatore deve indicare all'AOU:

- gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai movimenti finanziari relativi alla gara in oggetto;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i.

La cessazione e la decadenza dall'incarico o l'impedimento della banca indicata dall'Appaltatore, per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, devono essere tempestivamente notificate all'AOU, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

I pagamenti delle fatture vengono effettuati a mezzo mandato di pagamento esigibile presso l'Istituto Cassiere dell'AOU.

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora.

Il tasso di riferimento è così determinato:

- a) per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Le commissioni bancarie connesse all'esecuzione dei pagamenti sono a carico dell'Appaltatore e sono detratte dalle somme ad esso dovute.

Art 4.7. Ritenute di garanzia

A garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello **0,50%**.

Tale importo verrà liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi sopraccitati, in sede di liquidazione del conto finale di ciascun contratto applicativo, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ovvero rilascio del certificato di regolare esecuzione di ciascun contratto applicativo.

Art 4.8. Valutazione dei materiali a piè d'opera

L'art. 180 comma 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. non si applica per alcun materiale oggetto del presente appalto.

Non saranno pertanto ammessi in contabilità i materiali forniti a piè d'opera anche se accettati dalla Direzione Lavori.

Art 4.9. Conto finale dei lavori – Pagamento a saldo dei lavori

Si procederà alla redazione del conto finale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di fine di ogni contratto applicativo, accertata in contraddittorio con apposito verbale. Entro tale termine il conto finale verrà trasmesso dal Direttore dei Lavori al Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione, in conformità di quanto disposto dall'art. 200 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il conto finale dei lavori accerta l'importo della rata di saldo la cui liquidazione definitiva, qualsiasi sia il suo ammontare, è soggetta alle verifiche di collaudo/regolare esecuzione. Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore o dal suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di cui all'art. 201 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., entro 15 (quindici) giorni dall'invito che il Responsabile del procedimento provvede a inviargli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.

Entro il termine perentorio di 180 giorni (in caso di collaudo) o di 90 giorni (in caso di regolare esecuzione) decorrenti dall'accettazione del lavoro relativo ad ogni contratto applicativo, sarà emesso il relativo certificato di collaudo o di regolare esecuzione che avrà carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Il pagamento della rata di saldo è effettuato entro 90 giorni dalla data di emissione di ogni certificato di collaudo o di regolare esecuzione, secondo quanto disposto dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

La garanzia fidejussoria di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà svincolata all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, e, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per difformità e vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il collaudo divenga definitivo.

Art 4.10. Contabilizzazione delle opere soggette a certificazione

Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitano di certificazione non potranno ritenersi compiute e accettabili dalla Direzione Lavori e non potranno quindi essere inserite interamente in contabilità se non in seguito alla ricezione della relativa documentazione.

La documentazione di seguito riportata è inoltre necessaria al fine di provvedere all'accettazione definitiva dei materiali.

Documenti relativi alla certificazione antincendio dei materiali

L'Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori i documenti relativi a tutti gli elementi tecnici per i quali la normativa vigente prevede uno specifico comportamento al fuoco e comunque, anche in mancanza di tale precisazione, per tutti i materiali che richiedano certificazione ai fini antincendio.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono richiesti documenti per le diverse tipologie di strutture (strutture portanti orizzontali e verticali e relativi elementi accessori, elementi interni di divisione, pavimentazioni, coibentazioni, porte interne ed esterne resistenti al fuoco, pareti divisorie interne classificate, controsoffitti, giunti strutturali con funzione resistente al fuoco), impianti, arredi fissi e elementi accessori di finitura (quali tende, arredi mobili, ecc.).

La documentazione richiesta, ai fini del presente punto, è la seguente:

- Certificazione di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura);
- Dichiarazione di corretta posa in opera in opera di elementi costruttivi portanti e/o separanti con quelli certificati (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
- Dichiarazione di corretta posa in opera dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti, intonaci, lastre, etc.) per elementi costruttivi portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
- Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco;
- Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/2008 e s.m.i.
- Dichiarazione di corretta installazione di impianti ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/2008 e s.m.i.
- Certificazione di impianto di protezione antincendio o di protezione contro le scariche atmosferiche non ricadente nel campo di applicazione del DM 37/2008 e s.m.i.
- Relazione valutativa della resistenza al fuoco di elementi strutturali portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);

Per quanto attiene gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 3.1, dell'allegato II al DM 07/08/2012, che ricadono nel campo di applicazione del DM 37/2008 e s.m.i. (vale a dire gli impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica a servizio di immobili destinati a qualsiasi uso ed i restanti impianti elencati all'articolo 1 del DM 37/2008 e s.m.i. relativi ad edifici adibiti ad uso civile) la documentazione da trasmettere è la dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 7 del DM 37/2008 e s.m.i. redatta secondo il modello di cui all'allegato I dello stesso decreto.

Le certificazioni sopraelencate dovranno essere rese sulla modulistica reperibile presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e nel sito internet <http://www.vigilfuoco.it/asp/asp/Page.aspx?IdPage=737>. Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare i modelli compilati in ogni loro parte.

Certificazioni delle prove svolte sui materiali

Non saranno ammesse in contabilità le lavorazioni che richiedano la posa di materiali per i quali la Direzione Lavori ha richiesto prove per la determinazione di specifiche caratteristiche tecniche e fisiche e per le quali non sia stato consegnato il relativo certificato di prova in originale che documenti la rispondenza alle indicazioni di Capitolato.

Non saranno inoltre ammesse in contabilità le lavorazioni che richiedano la posa di materiali per i quali siano previste dalle Norme delle prove e dei controlli specifici e per le quali non sia stato consegnato il relativo certificato di prova in originale che documenti la rispondenza alle indicazioni normative e di capitolato.

L'Appaltatore è tenuto alla predisposizione e al deposito, previa supervisione del Direttore dei Lavori, dei calcoli, degli accertamenti di laboratorio e della documentazione di collaudo delle strutture di cemento armato secondo quanto previsto dalla Legge 1086/71, dal DM 14/09/2005 e dalle ulteriori norme specifiche vigenti.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Ogni onere e spesa per lo svolgimento di tali pratiche è a carico dell'Appaltatore ed è da ritenersi compensato dai prezzi offerti.

L'Appaltatore è tenuto alla presentazione di ogni ulteriore certificato relativo a prove su materiali effettuate durante i lavori.

L'Appaltatore è tenuto a consegnare i documenti elencati nel presente articolo mediante un unico elaborato di raccolta per ciascun intervento.

Art 4.11. Certificato di collaudo o di regolare esecuzione

Alla conclusione di ogni contratto applicativo discendente dall'Accordo Quadro, entro il termine perentorio di sei mesi in caso di certificato di collaudo o di tre mesi in caso di certificato di regolare esecuzione decorrenti dall'accettazione dei lavori ordinati ed eseguiti nell'ambito del contratto stesso, l'AOU rilascerà il certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

CAPO 5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art 5.1. Applicazione del D.lgs. 81/2008

L'AOU, per la definizione delle modalità di gestione della sicurezza degli interventi oggetto del presente accordo, ha predisposto, sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste nell'accordo quadro, un DUVRI contenente le procedure per la sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

L'AOU, qualora ricorrano le condizioni previste all'articolo 90, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 (presenza di più imprese nel cantiere di lavoro), per ciascuno degli interventi di manutenzione del presente accordo, conferisce formale incarico di Coordinatore per la progettazione che redigerà, ai sensi dell'articolo 91 dello stesso d.lgs. n. 81/2008, il "Piano di Sicurezza e di Coordinamento" di ogni singolo intervento che costituirà, essendovi allegato, parte integrante e sostanziale del relativo contratto applicativo.

Ove invece non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all'articolo 90, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008, l'impresa dovrà comunque far riferimento a quanto previsto nel DUVRI e predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza come previsto dal D.lgs. n. 81/2008

Tuttavia, laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di un'altra o più ulteriori imprese esecutrici, la Direzione Lavori informerà in merito il Responsabile dei Lavori; conseguentemente l'AOU

provvederà a nominare il Coordinatore per l'Esecuzione Lavori che redigerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento. In tale ipotesi, il suddetto Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà da considerarsi, pur non essendovi originariamente allegato, parte integrante e sostanziale al relativo contratto applicativo.

Prima della consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo, sarà comunicato all'Appaltatore il giorno e l'ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni. Le risultanze del sopralluogo dovranno essere verbalizzate e recepite nel "Piano Operativo di Sicurezza".

Sulla scorta delle informazioni ricevute e della verifica effettuata, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla data di detto sopralluogo, e comunque prima dell'inizio dei lavori di ciascun contratto applicativo, produrre e consegnare all'AOU la seguente documentazione:

- a. il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento ovvero eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall'AOU;
- b. il POS "Piano Operativo di Sicurezza", redatto ai sensi di legge (d.lgs. n. 81/2008), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di detto termine per la presentazione, nella sua completezza, della documentazione di cui sopra, comporterà, per ogni giorno di ritardo, l'applicazione da parte dell'AOU la penale indicata all'articolo 2.5.

Il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ovvero il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché il Piano Operativo di Sicurezza, costituiscono parte integrante di ciascun contratto applicativo.

L'AOU, prima dell'inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo contratto applicativo, verificherà la congruità dei rispettivi Piani forniti dall'Appaltatore in relazione alle norme in vigore alle proprie misure di sicurezza e verificherà la coerenza di tali piani con quelli di altre imprese eventualmente presenti sullo stesso luogo di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire l'AOU; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

E' obbligo dell'Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dall'AOU e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

E' altresì obbligo dell'Appaltatore mettere a disposizione dei "Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza" una copia di tutti i Piani di Sicurezza prima dell'inizio dei lavori di ciascun intervento.

Art 5.2. Responsabilità dell'Appaltatore in materia di sicurezza

L'Appaltatore è responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici e subfornitrici intervenute presso il cantiere.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere all'AOU, prima dell'inizio dei lavori:

- le indicazioni dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;

- una copia delle denunce previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche di cui all'art. 6.2 "Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali" del presente capitolato speciale.

L'Appaltatore è responsabile della trasmissione dei documenti sopraelencati per le imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio l'impresa mandataria è responsabile della raccolta e della valutazione dei suddetti documenti e del coordinamento del cantiere.

L'eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza, non dà luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

CAPO 6. OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

Art 6.1. Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore

In aggiunta a quanto già specificato nei precedenti articoli sono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori oneri e obblighi di seguito riportati, di cui l'Appaltatore dovrà tenere conto nella formulazione della propria offerta, ritenendoli compensati dai prezzi unitari offerti:

- la corretta esecuzione delle indicazioni del progetto esecutivo del singolo contratto applicativo, qualora ritenuto necessario dall'AOU, e delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori;
- la preventiva verifica degli elaborati di progetto al fine di poter tempestivamente segnalare alla Direzione lavori eventuali imprecisioni al fine di richiedere delucidazioni;
- fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti le copie progettuali e di ogni altro documento necessario per l'esecuzione delle opere o per il coordinamento della sicurezza.

L'Appaltatore è tenuto inoltre all'adempimento degli specifici obblighi riportati nei seguenti articoli da 6.1.1 a 6.1.8.

Art 6.1.1. Oneri relativi alla sistemazione dell'area di cantiere

In relazione alle opere di sistemazione dell'area di cantiere l'Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti oneri:

- la realizzazione di una robusta recinzione di cantiere, nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività in corso o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;
- la realizzazione degli accessi carrabili e pedonali separati secondo le indicazioni dei documenti della sicurezza di cui al precedente articolo 5.1. Gli accessi dovranno essere dotati di robusti cancelli dotati di serrature, di divieti di accesso e di segnaletica di sicurezza conforme al D.lgs. 81/2008 e s.m.i;
- la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
- la manutenzione della viabilità pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti, nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dalle competenti Autorità e dalla Direzione Lavori.

Art 6.1.2. Oneri relativi all'allestimento degli impianti di cantiere

In relazione all'allestimento degli impianti di cantiere l'Appaltatore dovrà tenere conto che potrà utilizzare la fornitura di energia elettrica già presente presso il Presidio Ospedaliero.

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:

- a) l'allestimento di tutti gli impianti provvisori di cantiere, in relazione all'entità del cantiere, con relative certificazioni. In particolare:
 - impianto elettrico a norma con le normative vigenti. L'impianto dovrà essere costituito da quadri di zona fissi e di punti di alimentazione mobili per l'alimentazione di elettroutensili da adeguare in quantità e posizione in base all'andamento dei lavori;
 - la fornitura, per l'intera durata del cantiere, di estintori a polvere secondo le indicazioni dei documenti per la sicurezza di cui al precedente articolo 5.1. Gli oneri di manutenzione periodica sono a carico dell'Appaltatore compensati dai prezzi unitari offerti.

Art 6.1.3. Oneri relativi all'esecuzione degli apprestamenti di cantiere

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:

- a) l'installazione di idonea segnaletica di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e della segnaletica stradale necessaria alla gestione del traffico interno ed esterno al cantiere;
- b) l'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti, nonché intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;
- c) l'utilizzo degli idonei mezzi di sollevamento e l'allestimento delle opere provvisorie di protezione delle postazioni di lavoro;
- d) la fornitura alla Direzione dei lavori e alla Commissione di collaudo di manodopera, di strumenti e di materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo.

L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione dei lavori, dovrà attivare quanto necessario affinché siano deviate tutte le canalizzazioni di qualsiasi tipo (compresi, a titolo esemplificativo, cavi elettrici e telefonici/dati, condotte dei gas medicali/tecnici, d'acqua, fognature, ecc), nonché le linee aeree e/o interrate elettriche e telefoniche, con le relative palificazioni e/o alloggiamenti, che verranno a trovarsi nell'area di sedime; dovrà altresì predisporre tutte le azioni necessarie al mantenimento in esercizio dei sottoservizi, delle reti e degli impianti esistenti, interni ed esterni ai fabbricati, anche con apprestamenti provvisori, al fine di garantire la continuità del servizio agli utenti.

Art 6.1.4. Oneri relativi all'allestimento del cartello di cantiere

I cartelli di cantiere dovranno essere conformi alle indicazioni di cui alla circolare del Ministero LL.PP. 16/90 n. 1729 e s.m.i., compreso ogni onere per il fissaggio a parete e per lo spostamento del cartello in base all'avanzamento dei lavori. Le informazioni contenute all'interno del cartello dovranno essere aggiornate a cura del direttore tecnico di cantiere.

Art 6.1.5. Oneri relativi alla gestione del cantiere durante il corso dei lavori

In relazione alla gestione del cantiere l'Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti oneri:

- la nomina del direttore tecnico del cantiere e del preposto per la sicurezza;
- l'adeguamento delle lavorazioni ai limiti di rumore per fascia oraria e l'eventuale richiesta di deroga all'Amministrazione comunale;
- l'adozione dei provvedimenti necessari affinché, nel caso di sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;
- la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico, oltre alle eventuali ulteriori prove richieste (in attuazione di eventuale piano di qualità) dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo;
- la conservazione, presso il cantiere, della documentazione relativa alle opere provvisorie, attrezzature, elettroutensili, sostanze nocive e pericolose;
- la redazione degli esecutivi di cantiere, schemi di montaggio e minute di officina. Tali elaborati devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore dei lavori. Ove si siano resi necessari in corso d'opera un aggiornamento e/o una integrazione degli elaborati di strutture, successivamente all'approvazione del Direttore dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere al relativo ulteriore deposito ai sensi della L.1086/1971 e s.m.i. e ai sensi del D.M. (infrastrutture) 14/01/2008 e O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo;
- la redazione delle certificazioni REI, mediante tecnico abilitato, per tutti i prodotti e le strutture non omologate dal produttore all'origine;
- la fornitura all'AOU di fotografie a colori 18x24 cm, ovvero su supporto informatico, dimostrative delle fasi principali di lavorazione, l'armatura essenziale delle strutture, gli impianti sottotraccia e ogni altra opera sia necessario documentare per eventuali interventi successivi;
- il ricevimento in cantiere, lo scarico e il trasporto, anche in quota, del materiale e dei manufatti necessari per l'esecuzione dell'opera;
- la gestione ed il coordinamento delle forniture presso il cantiere necessarie all'Appaltatore e ai subappaltatori. La Direzione Lavori potrà richiedere all'Appaltatore di liberare porzione dell'area di cantiere anche al fine di permettere l'intervento di imprese incaricate dall'AOU per l'esecuzione di opere escluse dal presente appalto;
- l'Appaltatore dovrà permettere il libero accesso al cantiere a qualunque altra impresa incaricata dall'AOU per l'esecuzione di opere escluse dal presente appalto. L'Appaltatore non potrà richiedere indennizzi di sorta per il coordinamento delle lavorazioni e degli spazi con tali imprese;
- la pulizia quotidiana del cantiere e il periodico trasporto a rifiuto del materiale di scarto. I prezzi offerti compensano il trasporto a rifiuto e gli oneri di smaltimento presso pubbliche discariche del materiale di risulta. L'Appaltatore principale è responsabile della rimozione dei rifiuti abbandonati in cantiere dai subappaltatori e dai sub-fornitori;
- il corretto smaltimento dei rifiuti secondo la tipologia di appartenenza e il pagamento dei relativi oneri;
- l'allestimento di opere provvisorie di protezione delle opere realizzate, dei materiali e dei manufatti presenti in cantiere e di qualsiasi altra struttura, anche preesistente;
- collaborare con l'ufficio di Direzione lavori per la tenuta del giornale dei lavori e della contabilità;
- fornire alla Direzione lavori o alla Commissione di collaudo la manodopera necessaria per l'esecuzione di saggi e di verifiche.

Art 6.1.6. Oneri relativi all'ultimazione dei lavori

A ultimazione dei lavori competono ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, i seguenti adempimenti:

- la rimozione delle strutture provvisorie e la pulizia finale dell'area di cantiere entro 10 (dieci) giorni dalla data di ultimazione dei lavori;
- la pulizia completa dell'opera realizzata entro 10 (dieci) giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Tale pulizia dovrà comprendere, a titolo esemplificativo, la pulizia e il lavaggio dei pavimenti e dei rivestimenti con prodotti idonei, delle vetrate, dei serramenti, dei servizi igienici. Al termine della pulizia l'opera non dovrà presentare alcuna traccia o residuo di lavorazione;
- collaborare con la commissione di collaudo per l'espletamento delle visite, delle prove e dei saggi fornendo la manodopera e le attrezzature necessarie;
- la gratuita manutenzione dell'opera, comprensiva della pulizia ordinaria, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
- la guardiania dell'opera fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
- progressivo ripiegamento del cantiere, provvedendo alla rimozione delle opere provvisorie, al trasporto dei materiali di risulta, lasciando i luoghi utilizzati sgombri e ben sistemati per l'immediato utilizzo.

Art 6.1.7. Oneri relativi all'accesso al cantiere

La gestione degli accessi del cantiere è sotto la diretta responsabilità del direttore tecnico del cantiere nominato dall'Appaltatore.

Sono da ritenersi contrattualmente vincolanti, compensati dagli oneri generali compresi nei prezzi unitari, i seguenti oneri:

- ai sensi degli artt. 18 comma 1 lettera u), 20 comma 6 e 26 comma 8 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., il personale occupato nel cantiere dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori saranno tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo graverà anche in capo ai lavoratori autonomi che svolgeranno direttamente la propria attività nei cantieri, i quali saranno tenuti a provvedervi per proprio conto. La violazione delle disposizioni sopra dette comporterà, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal citato D.lgs. 81/2008 e s.m.i., da parte degli organi competenti, anche grave inadempimento in materia di sicurezza;
- dovranno essere effettuate comunicazioni periodiche alla Direzione lavori e al Coordinatore della sicurezza (qualora nominato) dei nominativi del personale autorizzato all'accesso in cantiere. Il Direttore dei Lavori o Coordinatore della sicurezza (qualora nominato) forniranno autorizzazione formale per l'accesso del personale unicamente dopo aver svolto le necessarie verifiche. La presenza in cantiere di personale non autorizzato verrà considerato grave inadempimento in materia di sicurezza. Ai sensi della L. 248/2006 i datori di lavoro sono tenuti a darne comunicazione al centro per l'impiego, mediante documentazione avente data certa, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti;
- l'accesso al cantiere da parte di visitatori e di personale non autorizzato è subordinato alla continua presenza del direttore tecnico dell'Appaltatore e comunque sarà limitato alle parti del cantiere in cui non sono in corso lavorazioni pericolose.

Art 6.1.8. Oneri relativi alla viabilità esterna al cantiere

Nella formulazione dell'offerta e nella programmazione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della particolare viabilità circostante l'area di cantiere.

L'Appaltatore è tenuto a verificare la possibilità di accesso al cantiere dei mezzi pesanti e di eventuali trasporti eccezionali. È sempre da ritenersi compreso nei prezzi contrattuali ogni onere necessario alla predisposizione del cantiere.

Qualora gli automezzi impiegati per gli approvvigionamenti dei cantieri procurassero, al loro passaggio, danni alle sedi stradali pubbliche, l'Appaltatore è tenuto all'immediato ripristino, a proprie spese, dei suddetti danni.

Art 6.2. Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali

L'Appaltatore è tenuto all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. In particolare dovrà produrre all'AOU:

- prima dell'inizio lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici inclusa la cassa edile (ove dovuta);
- la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva su richiesta dell'AOU;

L'Appaltatore è responsabile della trasmissione della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, inclusa la cassa edile, anche per i subappaltatori. Nel caso di ATI tale compito è affidato all'impresa mandataria.

Art 6.3. Documenti da fornire all'AOU al termine dei lavori

Durante l'esecuzione dei lavori, e comunque entro la data di ultimazione degli stessi, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione lavori la documentazione riportata al presente articolo.

Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitano di certificazione non potranno ritenersi compiuti e non potranno quindi essere inseriti interamente in contabilità se non in seguito alla ricezione della relativa documentazione. Pertanto, in mancanza delle certificazioni richieste dal presente articolo, non si potrà procedere all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

La documentazione di seguito riportata è inoltre necessaria al fine di provvedere all'accettazione definitiva dei materiali.

La documentazione richiesta è la seguente:

- a) certificazioni delle prove svolte sui materiali,
- b) certificato CE di ogni singolo elemento costruttivo,
- c) certificato di omologazione,
- d) certificato di corretta posa degli elementi costruttivi, su apposito modello.

L'Appaltatore è tenuto alla predisposizione e al deposito, previa supervisione del Direttore dei lavori, dei calcoli, degli accertamenti di laboratorio e della documentazione di collaudo delle strutture di cemento armato secondo quanto previsto dalla L. n 1086/71 e dalle ulteriori norme specifiche vigenti.

Ogni onere e spesa per lo svolgimento di tali pratiche è a carico dell'Appaltatore ed è da ritenersi compensato dai prezzi offerti.

L'Appaltatore è tenuto alla presentazione di ogni ulteriore certificato relativo a prove su materiali effettuate durante i lavori.

Alla fine di ogni intervento ed in ogni modo prima del collaudo dovrà essere consegnato all'AOU un fascicolo contenente: due copie dei disegni esecutivi as built (architettonico, impiantistico, ecc.), eventualmente rettificati con gli aggiornamenti intervenuti in corso d'opera nonché copia di tutta la documentazione su supporto informatico, con file di disegno in formato .dwg (AUTOCAD), ed elaborati testuali o tabelle

rispettivamente in formato .doc (Word) e .xls (Excel), le dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i., i manuali d'uso e manutenzione di tutte le apparecchiature, le schede tecniche di tutti i materiali utilizzati e le certificazioni richieste da ulteriori specifiche normative di settore.

Art 6.4. Osservanza dei contratti collettivi

Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Direzione Lavori dell'AOU o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, l'AOU ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e alla Direzione Territoriale del Lavoro.

La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,50% dopo l'approvazione del collaudo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente l'Appaltatore è invitato per iscritto dal Responsabile del Procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'AOU può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Territoriale del Lavoro per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare la trasmissione della documentazione di cui all'art. 6.2 "*Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali*" del presente Capitolato Speciale, relativa alla regolarità contributiva e assicurativa dei dipendenti dell'Appaltatore, delle eventuali mandanti e dei subappaltatori.

Art 6.5. Spese contrattuali - Oneri fiscali

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del DM n. 145/2000 e s.m.i., tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione dell'accordo quadro in caso d'uso, compresi quelli tributari.

Restano altresì a carico esclusivo dell'Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'AOU.

L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

CAPO 7. DISPOSIZIONI FINALI

Art 7.1. Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. l'AOU si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Appaltatore e dei subappaltatori all'interno della propria anagrafica.

L'Appaltatore potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati in ogni momento.

Il mancato consenso al trattamento dei propri dati comporta l'esclusione dalla gara ovvero la mancata formalizzazione dell'accordo quadro.

L'indicazione del nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali per l'AOU è indicato nel bando di gara.

Art 7.2. Definizione del contenzioso

Fermo restando quanto specificato al riguardo dall'art. 205 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. circa la possibilità di risoluzione della controversia in via amministrativa, si stabilisce che non ci sarà ricorso alla camera arbitrale.

Nel caso di avvio della procedura di accordo bonario l'Appaltatore non può rallentare o sospendere i lavori in corso.

Il Foro competente in via esclusiva per eventuali controversie, ai sensi degli art. 28 e 29 del codice di procedura civile, è quello di Cagliari.

Art 7.3. Impegno di riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione dell'accordo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro venga messo a sua disposizione dalla Stazione Appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione dell'accordo stesso.

L'obbligo di segretezza è per l'Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione dell'accordo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali l'Appaltatore stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è inoltre responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla Stazione appaltante tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.

Art 7.4. Disposizioni finali

La partecipazione al presente accordo quadro comporta la piena e incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente capitolato speciale e negli elaborati esecutivi.

Allegato 1

Fac-simile ordine di lavoro

ORDINE DI LAVORO					
Ordine: 1/201x del xx/xx/201x					
Descrizione intervento					
Nota intervento					
DATI ORDINE					
Tipo ordine					
Sito					
Grado Urgenza		Eseguito:		SI	NO
Data inizio prevista		Data inizio reale			
Data fine prevista		Data fine reale			
MATERIALI			MANODOPERA		
U.M.	Q.tà	Descrizione	U.M.	Q.tà	Descrizione
Firma R.U.P.:					
Firma Impresa per accettazione:					